

Verso un nuovo Programma di Misure per la Strategia Marina:

i risultati della *gap analysis*

ver. 2.0 – settembre 2021

Introduzione

Obiettivo del Programma di Misure per la Strategia Marina è il conseguimento e/o mantenimento del Buono Stato Ambientale (GES) definito ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 di recepimento della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (2008/56/CE) mediante un percorso di delineato dai traguardi ambientali di cui all'art. 10 del medesimo decreto. L'art. 12 prevede, inoltre, che ai fini dell'elaborazione del Programma di Misure per la Strategia Marina, il Ministero della Transizione Ecologica:

a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

Nel corso del primo I ciclo della Strategia Marina (2012-2018) ed a seguito dell'adozione della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) mediante DM 17 ottobre 2014, si è provveduto ad approvare il Programma di misure ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 con il DPCM del 10 ottobre 2017 (G.U. del 27 ottobre 2017).

Nel 2018 ha avuto inizio il II ciclo attuativo della Strategia Marina (2018 – 2024), che prevede la revisione e l'eventuale aggiornamento delle diverse fasi previste dal D.lgs. 190/2010, anche sulla base delle nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2017/845/CE, che modifica l'allegato III della Direttiva Quadro 2008/56/CE, e nella Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce "i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione".

In data 15 febbraio 2019 con il decreto del Ministro n. 36 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 69 del 22 marzo 2019) il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione della prima fase del II ciclo di azioni da porre in essere, ha predisposto ed adottato l'aggiornamento del Buono Stato Ambientale-GES e dei Target ambientali di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 190/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 e dall'art. 17 del D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 il Ministero della Transizione Ecologica, avvalendosi del Comitato Tecnico, deve trasmettere alla Commissione Europea entro il prossimo 31 marzo 2022 l'aggiornamento del Programma di Misure adottato con il DPCM del 10 ottobre 2017 (G.U. del 27 ottobre 2017), tenendo conto, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del medesimo decreto che "Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura".

Il processo di aggiornamento e revisione del Programma di Misure prevede molteplici fasi, di seguito elencate:

1. rilevazione dello stato di attuazione delle misure attualmente contenute nel DPCM del 10.10.2017;
2. **gap analysis**, di cui al presente documento;
3. individuazione di possibili misure nuove (tipologia 2a e 2b) da inserire nel Programma;
4. analisi socio-economica delle nuove misure individuate;
5. finalizzazione della proposta di aggiornamento del PoM da sottoporre al CT;
6. avvio della Consultazione Pubblica relativa all'aggiornamento, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. 190/2010;
7. definitiva approvazione dell'aggiornamento da parte del CT;
8. aggiornamento del DPCM e comunicazione alla CE mediante apposito reporting.

Programmi di Misure – Tipologie di misure

In linea con quanto indicato nell'art. 12, con il fine di garantire complementarità per le azioni previste dalla Strategia Marina rispetto a quanto già previsto da altre normative, il punto di partenza del processo è rappresentato dalla ricognizione *dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine.*

Ciò ha anche delle ripercussioni rispetto all'analisi degli impatti socio-economici delle misure, declinata in termini di **analisi costi/efficacia** (CEA - *Cost Effectiveness Analysis*) e/o di analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici, così detta **analisi costi/benefici** (CBA – *Cost Benefit Analysis*). Per le misure esistenti, tale analisi degli impatti socio-economici non dovrà essere effettuata ex-novo nell'ambito del processo di adozione del Programma di Misure della Strategia Marina, in quanto si presuppone sia già stata inclusa nel processo che ha portato all'adozione di tali misure.

Qualora le misure esistenti non siano sufficienti, debbono essere definite misure addizionali, specifiche per la Strategia Marina e necessarie al raggiungimento del Buono Stato Ambientale.

Si distinguono le misure addizionali basate su normative comunitarie o accordi internazionali esistenti ma che vanno oltre ciò che è già previsto (Nuove 2.a) da quelle che non si basano su normative comunitarie o accordi internazionali esistenti, i.e. sono totalmente nuove (Nuove 2.b). Tale distinzione è necessaria al fine di poter meglio inquadrare il contesto nel quale potrebbe essere richiesta una azione coordinata degli Stati Membri e dell'Unione Europea in ambito internazionale per dare corso alle misure previste di tipo Nuove 2.b.

L'analisi degli impatti socio-economici è necessaria senza eccezioni per le misure Nuove 2.b, mentre si deve valutare caso per caso per le misure Nuove 2.a, in quanto le normative comunitarie o accordi internazionali sulle quali si basano potrebbero già aver incluso tale analisi.

La tabella riportata in basso riassume le tipologie previsti indicando il numero di misure incluse nel DPCM 10 Ottobre 2017:

Misure	Categoria	Analisi costi- efficacia (CEA)	Analisi costi- benefici (CBA)	Numero misure – DPCM 10 Ottobre 2017
<p>Articoli 13(1) & 13(2)</p> <p>Misure rilevanti per il raggiungimento e il mantenimento del GES che sono state <u>adottate e implementate</u> mediante altri provvedimenti normativi</p>	<p>ESISTENTI</p> <p>1.a</p>	NO	NO	29
<p>Articoli 13(1) & 13(2)</p> <p>Misure rilevanti per il raggiungimento e il mantenimento del GES che sono state <u>adottate</u> mediante altri provvedimenti normativi e la cui <u>implementazione è ancora parziale o assente</u></p>	<p>ESISTENTI</p> <p>1.b</p>	NO	NO	<p>47, di cui:</p> <p>Direttiva Habitat e Uccelli: 6</p> <p>Gruppo 1.b - altri strumenti normativi: 10</p> <p>Pesca: 21</p> <p>Direttiva Quadro sulle Acque (WFD): 10</p>
<p>Articolo 13(3)</p> <p>Misure <u>addizionali</u> per il raggiungimento e il mantenimento del GES <u>basate su normative comunitarie o accordi internazionali</u> esistenti ma che vanno oltre ciò che è già previsto</p>	<p>NUOVE</p> <p>2.a</p>	<p>SI</p> <p>Caso per caso</p>	<p>SI</p> <p>Caso per caso</p>	12
<p>Articolo 13(3)</p> <p>Misure <u>addizionali</u> per il raggiungimento e il mantenimento del GES che <u>non si basano su normative comunitarie o accordi internazionali</u> esistenti, i.e. sono totalmente nuove</p>	<p>NUOVE</p> <p>2.b</p>	SI	SI	

Si riporta di seguito il dettaglio, per completezza, delle misure aggiuntive incluse nel DPCM 10 Ottobre 2017:

Codice	Misura
MADIT-M030-NEW1	Completare la rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione
MADIT-M031-NEW2	Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei
MADIT-M032-NEW3	Acquisizione sistematizzazione e omogeneizzazione nonché ricognizione in forma coerente dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale con particolare riferimento alle procedure di VIA
MADIT-M033-NEW4	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi
MADIT-M034-NEW5	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine
MADIT-M035-NEW6	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini
MADIT-M036-NEW7	Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti.
MADIT-M044-NEW8	Istituzione di un National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species
MADIT-M065-NEW9	Predisposizione di “Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici” .
MADIT-M083-NEW10	Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura , incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
MADIT-M084-NEW11	Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori
MADIT-M089-NEW12	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l’educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del marine litter.

Gap analysis – approccio metodologico

L'aggiornamento del Programma di Misure per la Strategia Marina, implica le seguenti fasi, alcune delle quali già realizzate (a) e b)):


- aggiornamento dello stato di valutazione dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 190/2010, al fine di determinare lo stato di partenza sul quale si esercita l'azione delle misure;
- aggiornamento della definizione del Buono Stato Ambientale (GES) e della determinazione dei Traguardi Ambientali (Target) ai sensi degli art. 9 e 10 del D.lgs. 190/2010, per fissare l'obiettivo da raggiungere mediante le misure esistenti ed eventualmente addizionali;
- aggiornamento e verifica dello stato di attuazione delle misure esistenti di tipo 1.a.e 1.b ossia già previste da normative esistenti, esclusa la Strategia Marina. Tale elemento rappresenta una fase essenziale in quanto nel passaggio dal I al II ciclo, i processi di pianificazione e implementazione delle misure previste dalle altre normative possono aver prodotto ulteriori misure o aver aggiornato quelle precedentemente adottate;
- determinazione del *Gap* tra misure esistenti e GES;
- definizione delle Nuove misure addizionali previste dal Programma di Misure per la Strategia Marina.

È bene tener presente che nella fase d) il *Gap* tra misure esistenti e il GES si basa su una ipotesi di efficacia dell'azione delle misure esistenti che deve prescindere dall'effettivo livello di implementazione delle misure stesse. Ciò si rende necessario al fine di evitare che le nuove misure addizionali possano svolgere un ruolo suppletivo rispetto alle misure esistenti andando a colmare un *gap* non dovuto ad elementi strutturali ma determinati dallo stato di implementazione. Ad es., nella valutazione del *Gap* rispetto alle misure previste dall'implementazione della Direttiva sul Trattamento delle Acque Reflue Urbane, si dovrà supporre come ipotesi di lavoro che tali misure siano pienamente implementate in termini di tipologia di trattamento, abbattimento del 75%, etc.

Inoltre, nella definizione delle nuove misure, è ben possibile che si determinino dei *gap* allo stato attuale non colmabili, così detti *gap* strutturali, dovuti ad aspetti di fattibilità tecnica non superabili.

Infine, le misure devono essere sottoposte all'analisi di impatto socio-economico prima della definitiva adozione, così determinando, eventualmente ulteriori *gap* non colmabili per ragioni economiche.

La figura riportata in basso rappresenta il processo di aggiornamento sopradescritto:



Gap analysis – Descrittori

Descrittore 1 - Biodiversità

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 1		
La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche		
G1.1.	Le specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente	Le specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente.
G1.2	Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente	Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente
G.1.3	Gli ecosistemi marini, per ogni singola Sottoregione marina, con particolare riferimento a quelli della rete di AMP, mantengono la loro funzionalità.	I popolamenti ittici e di cefalopodi, anche d'interesse commerciale, sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche
G.1.4		Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche soddisfacenti

L'aggiornamento del GES per il Descrittore 1, ha evidenziato una attenzione specifica per i popolamenti ittici e di cefalopodi, anche di interesse commerciale, e per le comunità ittiche costiere.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

Il descrittore 1 "Biodiversità" è allo stato attuale caratterizzato da informazioni frammentarie e da lacune conoscitive che ne impediscono una valutazione ai sensi dell'art. 8. La prosecuzione delle attuali attività di monitoraggio, il loro affinamento e l'introduzione di nuove, consentirà di acquisire le informazioni necessarie per procedere verso una valutazione sul conseguimento del Buono stato ambientale per la maggior parte delle componenti dell'ecosistema.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M001	misure legate al management dei siti della rete Natura2000	<p>La Rete Natura2000 composta da Siti di importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione , relative misure di conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con</p> <p>Dir. Habitat (92/43/CEE) Dir. Uccelli (79/409/CEE - 2009/147/CE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03 e legge n. 157 dell'11/2/1992, legge n. 96 del 4/6/2010. Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE DM 17 ottobre 2007 e D.M. 8 agosto 2014</p>
MADIT-M002	misure pianificate di designazione di ZSC dei siti della rete Natura2000	<p>Finalizzazione dei siti Natura2000 con designazione di Zone Speciali di Conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con quanto previsto dalla Dir. Habitat (92/43/CEE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03</p>
MADIT-M003	misure di protezione delle specie target e degli habitat target attraverso le Aree Marine Protette	<p>Il network di Aree Marine protette costituite ai sensi delle normative nazionali Legge n. 979 del 1982 e della legge n.394 del 6 gennaio 1991; DMAMB 12/12/1997 - DM 13/06/2000; DM 12/11/1986; DM 6/6/1998 - DM 26/04/1999; D.M. AMB 12/12/1997; DM 4/12/1991; D.M. 20/09/2002; D.M. 3/08/1999; DM 12/12/97 - DM 6/9/99, DM 17/7/03; DMAMB 12/12/1997 - DM 28/11/01; DM 15/09/2004; DM 218 28/07/2009; DM 27/12/1991 - DM 19/02/2002; D.M. 21/10/2009; D.M. 27/12/2007 - D.M. 88 del 10/04/2008 e Regolamento di esecuzione ed organizzazione D.M. 30/07/2009 D.M. 21/10/2009; D.M. 7/08/2002; D.M. 7/08/2002; DMAMB 12/12/1997 - DMAMB 11/05/1999; DMAMB 29/11/2000; DMAMB 12/12/1997 - DM 9/11/04; DM 7/5/2007; DI 14/07/1989; D.M. 13/08/2002; D.M. 24/07/2002, DIM 12/12/1986, DIM 7/12/1989 - DM 17/05/1996, DM 9/11/2004, DI 27/12/91 - DI 8/8/93, DM 17/5/96, DM 1/8/2010; D.M. 21/10/2002 DM 28/7/2009.</p> <p>Inoltre si possono annoverare tutti regolamenti di disciplina delle attività consentite che definiscono la zonazione e, appunto, le attività consentite in deroga ai divieti, e i regolamenti di esecuzione e organizzazione che stabiliscono le misure di dettaglio e operative:</p> <p>Asinara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 30.07.2009 (G.U. 28/8/2009, n. 199, serie gen.) Disciplinare integrativo al Regolamento dell'area marina protetta Isola dell'Asinara anno 2010 (Provvedimento dell'Ente parco del 21.05.2010)</p> <p>Bergeggi: Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 07.05.2007 (G.U. n. 226 del 28.09.2007), Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 13.10.2008 (G.U. n. 258 del 04.11.2008)</p>

Capo Carbonara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara», DM 11.06.215 (GU n.155 del 7-7-2015)

Capo Rizzuto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 26.05.2009 (G.U. n. 157 del 09.07.2009 - Suppl. Ordinario n. 105)

Costa degli Infreschi e della Masseta: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 09.04.2015 (G.U. n. 98 del 29.04.2015)

Isole Egadi: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 1.06.2010 (G.U. 24 giugno, n. 145), Disciplinare integrativo D.M. 1 giugno 2010 (G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)

Isole Pelagie: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 04.02.2008 (G.U. n. 129 del 04/06/2008)

Miramare: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.05.2009 (Suppl. ordinario n. 105 alla G.U. 9.07.2009 n. 157)

Plemmirio: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU del 13.02.2009, n. 36)

Porto Cesareo: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 9.12.2009 (G.U. 2.01.2010, n. 1)

Portofino: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 01.07.2008 (G.U. n. 181 del 04.08.2008)

Punta Campanella: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 12.10.2009 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2009)

Regno di Nettuno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 30.07.2009 (G.U. 27 agosto, n. 198)

S.Maria di Castellabate: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 28.07.2009, n.220 (G.U. 9.04.2009, n. 82)

Secche della Meloria: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 217 (G.U. n. 79 del 6.04.2010)

Secche di Tor Paterno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno DM 16.09.2014 Integrato con Disciplinare inerente le attività di piccola pesca artigianale anno 2016 approvato con Delibera del

		<p>Commissario Straordinario n.19 del 13/05/2016 Integrato con Disciplinare delle Immersioni subacquee anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.20 del 13/05/2016</p> <p>Tavolara – Punta coda cavallo: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta “Tavolara – Punta coda cavallo” DM 03.12.2014</p> <p>Torre del Cerrano: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 218 (G.U. n. 80 del 7.04.2010)</p> <p>Torre Guaceto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta DM 26.01.2009 (GU n. 42 del 20.02.2009)</p> <p>Ustica: Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola di Ustica” DM 30.08.1990 (G.U. n. 219 del 19.09.1990) Deliberazione della Giunta Comunale integrativa al Regolamento n. 10 del 21 marzo 2016</p> <p>Accordo Internazionale di Roma 25/11/1999 Legge 11/10/2001 n. 391 ratifica ed esecuzione dell'Accordo G.U. n.253 del 30.10.2001 - Entrata in vigore dell'Accordo G.U. n.67 del 20.03.2002</p>
MADIT-M004	Misure pianificate di aumento delle aree marine protette	<p>Ulteriori misure di protezione spaziale sono previste dalla normativa nazionale legge n. 28 dicembre 2015, n. 221 legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che all’art. 1, commi 116 e 117, ha previsto l’istituzione delle AMP di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo e appostato nuove risorse per le AMP di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone.</p>
MADIT-M005	Misure di protezione di habitat target tramite altre aree protette	<p>Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse internazionale previste dalla convenzione internazionale "Ramsar convention" del 1971 Recepita con D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448</p>
MADIT-M006	Misure di gestione degli habitat bentonici nel Mar Mediterraneo e individuazione di specie e habitat protetti	<p>misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo dettate dal Reg. (CE) n. 1967/2006</p>
MADIT-M007	Misure di protezione della fauna ittica tramite altre aree protette (zone di tutela biologica)	<p>Zone di tutela biologica sono aree di mare protette istituite per salvaguardare e ripopolare le risorse marine in base alla Legge 963/1965 (oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012) ed il correlato regolamento di attuazione D.P.R.</p>

		1639/1968 (attualmente vigente) e D.M. 16/6/1998, D.M. 16/3/2004, D.M. 22/1/2009
MADIT-M008	Misure di riduzione dell'impatto della pesca e protezione degli habitat pelagici	<p>Misure di protezione spaziale interdette alla pesca a strascico tramite Racc GFCM 29/2005/1</p> <p>Misure di protezione spaziale interdette all'uso di reti trainate ed operatività tramite normativa nazionale: DD 20/05/2011</p> <p>Misure di protezione spaziale di restrizione della pesca FRA - (FISHERIES RESTRICTED AREA) Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (Madrephora oculata e Lophelia pertusa) tramite Dec GFCM 2006</p> <p>Regolamento (CE) 43/2009 del 16 gennaio 2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.</p> <p>Adozione di 8 Piani di gestione della flotta a strascico</p>
MADIT-M009	Misure di protezione per il prelievo e la vendita di specie a rischio di estinzione tramite accordi internazionali	Misure internazionali finalizzate a proteggere le specie a rischio estinzione ed il controllo del loro commercio tramite la regolamentazione Convenzione CITES (1973)
MADIT-M010	Misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca	Misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca tramite Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26. 4. 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 88/98
MADIT-M011	Misure di conservazione dei cetacei nel Mediterraneo tramite accordi internazionali	Misure internazionali per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo tramite Accordo ACCOBAMS (1996) ratificato con Legge n. 27 del 10 febbraio 2005

MADIT-M012	Decreto Direttoriale MATTM di concerto con Ministero della Salute per l'istituzione del tavolo di coordinamento della "Rete nazionale spiaggiamenti mammiferi marini"(ReNaSMM)	<p>International policies: Convenzione UNCLOS Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Convenzione di Barcellona Convenzione di Berna Accordo per la creazione di un Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo (Santuario PELAGOS) Accordo ACCOBAMS</p> <p>National policies: Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 di ratifica della Convenzione CITES Legge n. 30 del 25 gennaio 1979 di ratifica della Convenzione di Barcellona Legge n. 503 del 5 agosto 1981 di ratifica della Convenzione di Berna D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m.i., recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE Legge n. 391 del 11 ottobre 2001 Di ratifica dell'Accordo istitutivo del Santuario Pelagos Legge n. 27 del 10 maggio 2005 di ratifica dell'Accordo ACCOBAMS D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Legge n. 61 del 8 febbraio 2006 recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale</p>
MADIT-M013	Misure per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra Stati	Misure per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa tramite Convenzione di Berna (1979) ratificata con Legge n. 503 del 05 agosto 1981
MADIT-M014	Misure di protezione degli uccelli attraverso la direttiva Uccelli (2009/147/EC)	<p>Misure di protezione degli uccelli marini attraverso Bird Dir. (79/409/CEE - 2009/147/CE) recepite con legge n. 157 dell'11/2/1992 e legge n. 96 del 4/6/2010</p> <p>Habitat Dir. (92/43/CEE) recepita con - DPR 357/97 modificato con DPR 120/03;</p>
MADIT-M015	Misure nazionali e comunitarie di protezione degli uccelli	<p>Piano d'azione nazionale per il Gabbiano corso (Larus audouinii)"</p> <p>Piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca (COM/2012/665 final)</p>
MADIT-M016	Misure pianificate di protezione degli uccelli in altre aree protette	Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse internazionale previste dalla "Ramsar convention" del 1971 Recepita con d.P.R. 13 marzo 1976 n. 448

MADIT-M017	WFD06 - Misure di protezione degli habitat bentonici associati alla legislazione europea (pianificazione, valutazione di impatto, river basin management plans)	<p>Water Framework Directive (2000/60/EC),</p> <p>Maritime Spatial Planning Directive 2014/89/EU;</p> <p>Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU come modificata dalla 2014/52/EU); Strategic Environmental Assessment Directive (2001/42/EC) recepite con D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/EU in corso di recepimento)</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali</p> <p>Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016,deliberazione n.1/2016 , approvato.</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
MADIT-M018	Misure di protezione degli habitat e delle specie target associati a convenzioni internazionali	<p>Convenzione di Barcellona ratificata con Legge n.30 del 25 gennaio 1979; Legge 124/1994; Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol); Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO) considerando che il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' EU (decisione 93/626/CEE del Consiglio) ma per l'Italia non viene ancora considerato nei riferimenti ISPRA e MATTM</p>
MADIT-M019	Misure per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica	<p>Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica recepita con legge 42 del 25 gennaio 1983</p>
MADIT-M020	Misure regolatorie del commercio internazionale delle specie minacciate	<p>Convenzione di Washington che regola il commercio internazionale delle specie minacciate recepita con legge n. 874 del 19 dicembre 1975;</p> <p>D.M. 31 dicembre 1983 che attua i regolamenti (CE) n. 3626/1982 e 3418/1983 concernenti l'applicazione nella CE della Conv. di Washington e Legge n. 150 del 7/02/92 che disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per il commercio e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; Reg. (CE) 338/1996, del 9.12.1996 per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il Reg (CE) 2724/2000, del 30.11.2000, che modifica il citato Reg. (CE) n. 338/96.</p>
MADIT-M021	Misure internazionali di protezione dei cetacei	<p>Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena</p>

MADIT-M022	Misure di protezione della biodiversità tramite politiche europee	COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010; COM(2011) 244 – La strategia europea per la biodiversità fino al 2020
MADIT-M023	Misure comunitarie e internazionali di protezione degli elasmobranchi	COM (2009) 40 del 5/02/2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks, sottoscritto dall'Italia il 21 novembre 2011 durante la CoP della CMS di Bergen (protocollo d'intesa collegato alla Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con legge n. 42/1983; il protocollo è stato modificato durante il recente incontro degli stati firmatari svoltosi nel febbraio 2016 in Costa Rica)
MADIT-M024	Misure che regolamentano le catture dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune	Misure nazionali regolamentate da D.M. del 21 maggio 1980 n. 156 (Art. 1 vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio di esemplari di tartarughe e testuggini e, di loro parti, se non previa autorizzazione) misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo dettate dal Reg. n. 1967/2006 Misure nazionali regolamentate da D.M. del 3 maggio 1989 n. 113
MADIT-M025	Misure nazionali di protezione della biodiversità	Strategia nazionale per la Biodiversità del maggio 2010 (adottata con intesa Stato-Regioni 7 ottobre 2010)
MADIT-M026	Misure nazionali per recupero, soccorso affidamento e gestione dei rettili marini	Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (accordo Conferenza Stato-Regioni 20 luglio 2014)
MADIT-M027	Misure di pianificazione territoriale costiera	Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 International policies - Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) del Mediterraneo Direttiva 2001/42/EU sulla Valutazione Ambientale Strategia di determinati piani e programmi National policies - L. n. 59/97, il D.Lgs. n. 112/98 e il D.Lgs. n. 86/99; L. n. 183/89 e il successivo D.L. 180/98, ed il D. Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 49/2010 Puglia: Piano Regionale delle Coste; Piano Stralcio della Dinamica della Costa Molise: Norme e leggi regionali Abruzzo: Piano organico per il rischio aree vulnerabili Marche: Piano GIZC Emilia-Romagna: Piano GIZC Veneto: Norme e leggi regionali Friuli V.G.: Norme e leggi regionali Calabria: Piano Stralcio Assesto Idrogeologico Basilicata: Piano regionale di Gestione della Costa Puglia: Piano Regionale delle Coste; Piano Stralcio della Dinamica della Costa Sicilia: Piano Stralcio assetto idrogeologico Liguria: Piano Territoriale di Coordinamento della Costa; Piano

		<p>di Tutela Ambiente Marino e Costiero Toscana: Piano GIZC per riassetto idrogeologico; Piano Regionale di Gestione Integrata Costa Lazio: Piano della Costa; Piani Stralcio Erosione Costiera Calabria: Piano Stralcio Assesto Idrogeologico Sardegna: Piano Paesaggistico Regionale Sicilia: Piano Stralcio assetto idrogeologico</p>
MADIT-M028	Misure di regolamentazione della pesca commerciale e di sfruttamento sostenibile degli stock ittici	<p>D.P.R. 1639/1968 (decreto di esecuzione della Legge n. 963/1965, oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012)</p> <p>Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo</p> <p>Reg. (CE) n. 2371/2002 art.15 Definizione del "Fleet register" ovvero il Registro della flotta pescherecci</p> <p>Reg. (CE) n. 199/2008 Quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca</p> <p>D.M. 31/01/2013 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p>
MADIT-M029	Adozione di Piani Nazionali di Gestione della Flotta	<p>D.D. n. 6 del 20/09/2011</p> <p>Adozione di: un Piano di gestione nelle GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione e per imbarcazioni autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi, draghe idrauliche e palangari); un Piano di gestione nella GSA 16 per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della flottiglia siciliana; un Piano di gestione nelle GSA 19 che si applica alle navi da pesca iscritte in Sicilia autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di gestione nella GSA 19 che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Puglia ionica e Calabria ionica autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 9 (Mar Ligure, Mar Tirreno settentrionale e Mar Tirreno centrale); un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 10 (Mar Tirreno meridionale); un Piano di gestione per la pesca che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Liguria, Toscana e Lazio (GSA 9) autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di gestione per la pesca che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Campania e Calabria tirrenica autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi, draghe idrauliche e palangari); un Piano di gestione che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti della Sardegna autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi).</p>

	<p>DM 23/09/2014 Piano di gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante</p> <p>DM 16/03/2015 Razionalizzazione dell'attività di pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico</p> <p>DD 20/05/2011 Adozione di 8 Piani di gestione della flotta a strascico</p> <p>DM 03/06/2015 Piano di Azione in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo</p> <p>DD 15/12/2015 Piano di gestione per la pesca del rossetto (<i>Aphia minuta</i>) con la sciabica da natante nella GSA 9</p> <p>Reg. CE n. 1100/2007 - Dec CE n. C(2011) 4816 dell' 11/07/2011 Piano nazionale italiano di gestione dell'anguilla e declinazioni regionali DGR n.76 del 02/03/2012 (Regione Lazio) D.A.R 25/06/2012 (Regione Toscana) DGR n. 1211 del 01/07/2013 (Regione Puglia) art.22 L.R. n.11 del 07/11/2012 (Regione Emilia Romagna) DGR n. 2278 del 28/07/2009 (Regione Veneto) DGR n.1848 del 07/10/2011 (Regione Friuli Venezia Giulia)</p>
--	---

Le misure esistenti non sono considerate sufficienti, anche tenendo conto della istituenda Zona Economica Esclusiva che determina potenzialmente una necessità di protezione degli habitat pelagici oltre che del fondo marino come già previsto per la Zona di Protezione Ecologica.

Le possibili nuove misure, oltre al settore della Pesca, possono far leva sull'investimento 3.5 del PNRR per il *Marine Ecosystem Restoration*:

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini:

Ad oggi, il 19,1 per cento delle acque nazionali sono sottoposte a misure di conservazione, tuttavia questa percentuale deve aumentare significativamente per raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di protezione della biodiversità al 2030. Questi obiettivi impongono una serie di azioni che richiedono una conoscenza approfondita della localizzazione, dell'estensione e dello stato degli habitat costieri, per la loro protezione e ripristino.

Il piano sviluppato prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo così il mantenimento e la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere, ma anche per le filiere produttive essenziali del Paese (pesca, turismo, alimentazione, crescita blu).

Un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale sono un prerequisito per definire misure di protezione efficaci. A tal fine, si intende rafforzare il sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri, anche aumentando la disponibilità di navi da ricerca

aggiornate (attualmente carenti). Obiettivo: avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione a: estensione e condizione habitat (Posidonia o.), condizione e distribuzione avifauna, mammiferi, specie ittiche costiere
Misure esistenti sufficienti	No, istituzione della Zona Economica Esclusiva
Possibili nuove misure	Sì, Pesca e PNRR – <i>Marine Ecosystem Restoration</i>
Criticità	Accettazione e condivisione degli obiettivi a livello regionale e locale delle misure protezione, implementazione misure sorveglianza

Descrittore 2 – Specie non indigene

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 2		
Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi		
G2.1	È ridotto al minimo l'incremento nell'abbondanza e nella frequenza di ritrovamento delle specie non indigene introdotte da attività umane, nelle zone a rischio.	È ridotto al minimo il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione.
G2.2	Nessun decremento nell'abbondanza di specie indigene, nessun declino degli habitat e nessun cambiamento nella funzionalità dell'ecosistema, generato da specie non indigene.	

In accordo con la nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce "i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione", il GES per il Descrittore 2 fa esplicito riferimento al numero di specie non indigene di nuova introduzione, determinando forti criticità nella possibilità di raggiungimento tali da determinare un gap di tipo strutturale.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

La definizione di Buono Stato Ambientale per il Descrittore 2 "le specie non indigene introdotte dalle attività umane si attestano a livelli che non hanno effetti negativi sugli ecosistemi" e ancor più la sua valutazione, risultano particolarmente complesse. La principale difficoltà è la conoscenza degli effetti delle specie non indigene (NIS) sugli ecosistemi e la misura di quanto questi effetti siano negativi. Nel momento in cui l'effetto negativo si palesa può essere già troppo tardi per intervenire sull'ambiente. Per questo motivo l'utilizzo di indicatori o criteri di valutazione basati sugli impatti risultano particolarmente difficili da realizzare. Considerando la scarsa prevedibilità di esplosioni demografiche che possono aver luogo anche dopo diverso tempo dall'arrivo di una specie non indigena, le principali raccomandazioni su una corretta gestione del problema sono di natura precauzionale, mirano cioè a ridurre l'introduzione e la successiva diffusione delle NIS. Durante il primo ciclo della strategia marina l'Italia ha attivato i monitoraggi nelle aree a maggiore rischio di introduzione, i quali rispondono a un'azione di controllo delle principali vie di introduzione sicuramente utile alla futura realizzazione di un sistema di *early warning*. I monitoraggi possono rispondere adeguatamente anche al criterio principale della nuova Decisione, la quale dà particolare enfasi alle vie di introduzione delle NIS (criterio principale) piuttosto che agli impatti (criteri secondari opzionali). Tuttavia, l'adozione della nuova Decisione, impone la determinazione di un valore soglia di difficile sviluppo, per il quale dovrà essere perseguito un coordinamento con gli altri paesi mediterranei per giungere a una proposta comune. Ai fini del *reporting* 2018, sia l'adozione della vecchia decisione che della nuova decisione non consentirebbe di esprimere correttamente una valutazione di GES sulla base dei soli dati di monitoraggio. Tali dati, ottenuti per la prima volta nelle aree a maggiore rischio di introduzione (prevalentemente aree portuali), non possono essere confrontati con i dati di letteratura del 2012, dunque non è possibile stabilire un *trend*. D'altro canto, un confronto basato sui soli dati di letteratura consentirebbe, come unica valutazione, il numero di specie di nuova introduzione nell'ambiente marino e non nelle aree a maggiore

rischio di introduzione. Per un paese dell'area mediterranea come l'Italia, soggetto a una elevata migrazione di specie sia atlantiche che lessepsiane, potrebbe essere importante limitare la valutazione di GES alle aree a maggiore rischio di introduzione, dove è effettivamente possibile avere riscontro di azioni e misure volte a contenere le introduzioni di NIS. Parallelamente, è fondamentale assicurare un aggiornamento dei dati di letteratura in quanto costituiscono un importante bagaglio di informazioni che non può essere trascurato, e che ci viene richiesto dall'Europa nell'ottica di un coordinamento dei Paesi Membri per l'aggiornamento del catalogo EASIN. Tale attività richiede l'aggiornamento dei dati rispetto alla presenza e localizzazione geografica delle NIS, la revisione della nomenclatura e gli aggiornamenti degli esperti sullo stato - alieno criptogenico dubbio nativo – di ciascuna specie.

Nell'ottica di azioni indirizzate a contenere la pressione "introduzione o diffusione di specie non indigene" sono stati indicati come vettori principali su cui intervenire il trasporto marittimo (*ballast water e fouling*) e l'acquacoltura (introduzioni volontarie di specie allevate e introduzioni involontarie di specie associate). Nel caso dell'acquacoltura si precisa che le introduzioni di specie allevate sono già regolamentate dal Reg. 708/2007 e successive modifiche; mentre, le introduzioni involontarie di specie associate, riferite prevalentemente alle frequenti movimentazioni di molluschi bivalvi, non sono al momento limitate da alcuna misura.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione IMO, entrata in vigore nel 2017, potrebbe limitare la pressione delle NIS trasportate tramite acqua di zavorra. In assenza di normative, alcune misure non obbligatorie quali linee guida dovrebbero essere definite.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M037	Misure per la protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall'impiego di specie alloctone in acquacoltura	Direttiva Habitat 92/43/CEE Reg. (CE) 708/2007 D.P.R. 357/1997 (come modificato dal D.P.R. 120/2003)
MADIT-M038	Misure per la mitigazione degli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione delle specie invasive non autoctone	Direttiva Habitat 92/43/CEE Reg. (UE) 1143/2014
MADIT-M039	Misure per il controllo delle specie alinee invasive	Legge n. 124/1994 Strategia Nazionale per la Biodiversità (intesa Stato-Regioni 7 ottobre 2010) D.M. 08/01/2002
MADIT-M040	WFD18 Misure di gestione della flora e fauna autoctona protetta	L.r. Lombardia n. 10/2008 Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato.
MADIT-M042	Misure per il controllo e la gestione delle introduzioni e traslocazioni di specie aliene ai fini di acquacoltura	Reg. (CE) 708/2007 Piano strategico nazionale per l'acquacoltura 2014-2020

Le misure esistenti non sono considerate sufficienti, è previsto un rafforzamento del *National Focal Point* su NIS, ma permane la criticità di fondo sulla fattibilità tecnica nel raggiungimento del GES che configura un gap strutturale non colmabile.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione a: distribuzione specie non indigene e impatti sull'ecosistema marino
Misure esistenti sufficienti	No
Possibili nuove misure	Sì, rafforzamento <i>National Focal Point</i> su NIS
Criticità	<i>Gap</i> strutturale rispetto al GES, possibile non raggiungimento del GES

Descrittore 3 – Pesca

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 3		
Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock		
G3.1	<p>Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale in condizione di “<i>mixed fishery</i>”, sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare:</p> <p>a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni quantitative (“<i>stock assessment</i>”) i livelli degli indicatori (3.1.1 –F, E e 3.2.1-SSB) dovranno essere contenuti fra i “<i>reference point</i>” (FMSY, F0.1,E=0.4, SSBMSY, SSBF0.1), più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, e l’estremo superiore di un “<i>margin</i> precauzionale” che tenga conto dei livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente;</p> <p>b) per almeno il 66% delle specie bersaglio non oggetto di regolari valutazione quantitative (“<i>stock assessment</i>”) i valori degli indicatori 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.3 sono superiori ad un <i>margin</i> precauzionale minimo della serie storica in percentili.</p>	<p>Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni analitiche di <i>stock assessment</i> i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca e alla biomassa dei riproduttori dovranno essere contenuti entro limiti biologicamente sicuri definiti mediante “<i>reference point</i>” più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, tenuto conto di un “<i>margin</i> precauzionale” che consideri livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente; b) per le altre specie bersaglio i valori degli indicatori di popolazione derivati da campagne scientifiche associati al criterio D3C1, D3C2, D3C3 sono superiori ad un <i>margin</i> precauzionale minimo della serie storica in percentili.</p>

La definizione del GES tiene conto della nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”, con particolare riferimento alla riformulazione in termini di criteri primari e secondari piuttosto che di indicatori.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

La nuova Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell’ambito della valutazione del Descrittore 3 rispetto alla precedente Decisione. Nell’ambito della valutazione condotta nel 2012 era emerso, come peraltro già noto, uno stato di generale sovrasfruttamento delle risorse, in particolare quelle per le quali erano disponibili valutazioni formali mediante *stock assessment*. Anche la valutazione mediante indicatori meno robusti, basati su analisi di trend, aveva identificato segnali di criticità. Nell’insieme, l’applicazione del criterio “*one out all out*” per la sintesi delle informazioni indicava un generale

stato di criticità. Con la nuova Decisione, si superano alcune difficoltà applicative, e si può procedere a una valutazione dello stato che rappresenti nella sua interezza, oltre allo stato delle risorse, la tipologia e qualità di informazione disponibile. Nell'insieme si conferma lo stato di prevalente sovrasfruttamento delle risorse da parte delle attività di pesca. Nondimeno, va osservato un lieve miglioramento rispetto alla valutazione precedente, con una tendenza, per alcuni stock, alla riduzione della mortalità da pesca. In generale alcuni elementi applicativi della MSFD in relazione al Descrittore 3 permangono comunque complessi e necessitano sia di coordinamento a livello internazionale sia di sviluppi metodologici. Tra questi richiamiamo la condivisione tra paesi afferenti alla medesima regione/sottoregione della tipologia di *stock* da considerare per la valutazione del GES, la limitata disponibilità di dati analitici da *stock assessment*, l'uso di indicatori basati su *trend* (disponibilità di dati e approcci metodologici), gli approcci per la definizione di eventuali bande di incertezza e relativa applicazione di un approccio di tipo precauzionale. Nell'insieme la maggior parte delle fonti di dati utilizzate per la valutazione proviene da *stock assessment* validati a livello internazionale mentre, ad oggi, non è stato possibile disporre di dati provenienti dal PNRDA per la stima di indicatori basati su analisi di *trend* da trawl survey. Alcuni programmi di monitoraggio implementati per la MSFD, relativi al D3 e ai suoi aspetti ecosistemici, pur presentando interessanti analisi e spunti di riflessione non hanno ricadute operative per la stima del D3.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M001	misure legate al management dei siti della rete Natura2000	La Rete Natura2000 composta da Siti di importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione , relative misure di conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con Dir. Habitat (92/43/CEE) Dir. Uccelli (79/409/CEE - 2009/147/CE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03 e legge n. 157 dell'11/2/1992, legge n. 96 del 4/6/2010. Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE DM 17 ottobre 2007 e D.M. 8 agosto 2014
MADIT-M002	misure pianificate di designazione di ZSC dei siti della rete Natura2000	Finalizzazione dei siti Natura2000 con designazione di Zone Speciali di Conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con quanto previsto dalla Dir. Habitat (92/43/CEE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03

MADIT-M003	misure di protezione delle specie target e degli habitat target attraverso le Aree Marine Protette	<p>Il network di Aree Marine protette costituite ai sensi delle normative nazionali Legge n. 979 del 1982 e della legge n.394 del 6 gennaio 1991; DMAMB 12/12/1997 - DM 13/06/2000; DM 12/11/1986; DM 6/6/1998 - DM 26/04/1999; D.M. AMB 12/12/1997; DM 4/12/1991; D.M. 20/09/2002; D.M. 3/08/1999; DM 12/12/97 - DM 6/9/99, DM 17/7/03; DMAMB 12/12/1997 - DM 28/11/01; DM 15/09/2004; DM 218 28/07/2009; DM 27/12/1991 - DM 19/02/2002; D.M. 21/10/2009; D.M. 27/12/2007 - D.M. 88 del 10/04/2008 e Regolamento di esecuzione ed organizzazione D.M. 30/07/2009 D.M. 21/10/2009; D.M. 7/08/2002; D.M. 7/08/2002; DMAMB 12/12/1997 - DMAMB 11/05/1999; DMAMB 29/11/2000; DMAMB 12/12/1997 - DM 9/11/04; DM 7/5/2007; DI 14/07/1989; D.M. 13/08/2002; D.M. 24/07/2002, DIM 12/12/1986, DIM 7/12/1989 - DM 17/05/1996, DM 9/11/2004, DI 27/12/91 - DI 8/8/93, DM 17/5/96, DM 1/8/2010; D.M. 21/10/2002 DM 28/7/2009.</p> <p>Inoltre si possono annoverare tutti regolamenti di disciplina delle attività consentite che definiscono la zonazione e, appunto, le attività consentite in deroga ai divieti, e i regolamenti di esecuzione e organizzazione che stabiliscono le misure di dettaglio e operative:</p> <p>Asinara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 30.07.2009 (G.U. 28/8/2009, n. 199, serie gen.) Disciplinare integrativo al Regolamento dell'area marina protetta Isola dell'Asinara anno 2010 (Provvedimento dell'Ente parco del 21.05.2010)</p> <p>Bergeggi: Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 07.05.2007 (G.U. n. 226 del 28.09.2007), Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 13.10.2008 (G.U. n. 258 del 04.11.2008)</p> <p>Capo Carbonara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara», DM 11.06.215 (GU n.155 del 7-7-2015)</p> <p>Capo Rizzuto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 26.05.2009 (G.U. n. 157 del 09.07.2009 - Suppl. Ordinario n. 105)</p> <p>Costa degli Infreschi e della Masseta: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 09.04.2015 (G.U. n. 98 del 29.04.2015)</p> <p>Isole Egadi: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 1.06.2010 (G.U. 24 giugno, n. 145), Disciplinare integrativo D.M. 1 giugno 2010 (G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)</p> <p>Isole Pelagie: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 04.02.2008 (G.U. n. 129 del 04/06/2008)</p> <p>Miramare: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.05.2009 (Suppl. ordinario n. 105 alla G.U. 9.07.2009 n. 157)</p> <p>Plemmirio: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU del 13.02.2009, n. 36)</p>
------------	--	---

		<p>Porto Cesareo: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 9.12.2009 (G.U. 2.01.2010, n. 1)</p> <p>Portofino: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 01.07.2008 (G.U. n. 181 del 04.08.2008)</p> <p>Punta Campanella: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 12.10.2009 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2009)</p> <p>Regno di Nettuno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 30.07.2009 (G.U. 27 agosto, n. 198)</p> <p>S.Maria di Castellabate: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 28.07.2009, n.220 (G.U. 9.04.2009, n. 82)</p> <p>Secche della Meloria: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 217 (G.U. n. 79 del 6.04.2010)</p> <p>Secche di Tor Paterno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno DM 16.09.2014 Integrato con Disciplinare inerente le attività di piccola pesca artigianale anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.19 del 13/05/2016 Integrato con Disciplinare delle Immersioni subacquee anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.20 del 13/05/2016</p> <p>Tavolara – Punta coda cavallo: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta “Tavolara – Punta coda cavallo” DM 03.12.2014</p> <p>Torre del Cerrano: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 218 (G.U. n. 80 del 7.04.2010)</p> <p>Torre Guaceto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU n. 42 del 20.02.2009)</p> <p>Ustica: Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola di Ustica” DM 30.08.1990 (G.U. n. 219 del 19.09.1990) Deliberazione della Giunta Comunale integrativa al Regolamento n. 10 del 21 marzo 2016</p> <p>Accordo Internazionale di Roma 25/11/1999 Legge 11/10/2001 n. 391 ratifica ed esecuzione dell'Accordo G.U. n.253 del 30.10.2001 - Entrata in vigore dell'Accordo G.U. n.67 del 20.03.2002</p>
MADIT-M004	Misure pianificate di aumento delle aree marine protette	<p>Ulteriori misure di protezione spaziale sono previste dalla normativa nazionale legge n. 28 dicembre 2015, n. 221 legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, commi 116 e 117, ha previsto l'istituzione delle AMP di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo e appostato nuove risorse per le AMP di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone.</p>

MADIT-M005	Misure di protezione di habitat target tramite altre aree protette	Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse internazionale previste dalla convenzione internazionale "Ramsar convention" del 1971 Recepita con D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448
MADIT-M006	Misure di gestione degli habitat bentonici nel Mar Mediterraneo e individuazione di specie e habitat protetti	misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo dettate dal Reg. (CE) n. 1967/2006
MADIT-M007	Misure di protezione della fauna ittica tramite altre aree protette (zone di tutela biologica)	Zone di tutela biologica sono aree di mare protette istituite per salvaguardare e ripopolare le risorse marine in base alla Legge 963/1965 (oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012) ed il correlato regolamento di attuazione D.P.R. 1639/1968 (attualmente vigente) e D.M. 16/6/1998, D.M. 16/3/2004, D.M. 22/1/2009
MADIT-M008	Misure di riduzione dell'impatto della pesca e protezione degli habitat pelagici	Misure di protezione spaziale interdette alla pesca a strascico tramite Racc GFCM 29/2005/1 Misure di protezione spaziale interdette all'uso di reti trainate ed operatività tramite normativa nazionale: DD 20/05/2011 Misure di protezione spaziale di restrizione della pesca FRA - (FISHERIES RESTRICTED AREA) Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (Madrephora oculata e Lophelia pertusa) tramite Dec GFCM 2006 Regolamento (CE) 43/2009 del 16 gennaio 2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Adozione di 8 Piani di gestione della flotta a strascico
MADIT-M009	Misure di protezione per il prelievo e la vendita di specie a rischio di estinzione tramite accordi internazionali	Misure internazionali finalizzate a proteggere le specie a rischio estinzione ed il controllo del loro commercio tramite la regolamentazione Convenzione CITES (1973)
MADIT-M018	Misure di protezione degli habitat e delle specie target associati a convenzioni internazionali	Convenzione di Barcellona ratificata con Legge n.30 del 25 gennaio 1979; Legge 124/1994; Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol); Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO) considerando che il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' EU (decisione 93/626/CEE del Consiglio) ma per l'Italia non viene ancora considerato nei riferimenti ISPRA e MATTM
MADIT-M022	Misure di protezione della biodiversità tramite politiche europee	COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010; COM(2011) 244 – La strategia europea per la biodiversità fino al 2020

MADIT-M023	Misure comunitarie e internazionali di protezione degli elasmobranchi	<p>COM (2009) 40 del 5/02/2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali</p> <p>Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks, sottoscritto dall'Italia il 21 novembre 2011 durante la CoP della CMS di Bergen (protocollo d'intesa collegato alla Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con legge n. 42/1983; il protocollo è stato modificato durante il recente incontro degli stati firmatari svoltosi nel febbraio 2016 in Costa Rica)</p>
MADIT-M024	Misure che regolamentano le catture dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune	<p>Misure nazionali regolamentate da D.M. del 21 maggio 1980 n. 156 (Art. 1 vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio di esemplari di tartarughe e testuggini e, di loro parti, se non previa autorizzazione)</p> <p>misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo dettate dal Reg. n. 1967/2006</p> <p>Misure nazionali regolamentate da D.M. del 3 maggio 1989 n. 113</p>
MADIT-M025	Misure nazionali di protezione della biodiversità	Strategia nazionale per la Biodiversità del maggio 2010 (adottata con intesa Stato-Regioni 7 ottobre 2010)
MADIT-M028	Misure di regolamentazione della pesca commerciale e di sfruttamento sostenibile degli stock ittici	<p>D.P.R. 1639/1968 (decreto di esecuzione della Legge n. 963/1965, oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012)</p> <p>Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo</p> <p>Reg. (CE) n. 2371/2002 art.15 Definizione del "Fleet register" ovvero il Registro della flotta pescherecci</p> <p>Reg. (CE) n. 199/2008 Quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca</p> <p>D.M. 31/01/2013 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p>

MADIT-M029	Adozione di Piani Nazionali di Gestione della Flotta	<p>D.D. n. 6 del 20/09/2011 Adozione di: un Piano di gestione nelle GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione e per imbarcazioni autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi, draghe idrauliche e palangari); un Piano di gestione nella GSA 16 per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della flottiglia siciliana; un Piano di gestione nelle GSA 19 che si applica alle navi da pesca iscritte in Sicilia autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di gestione nella GSA 19 che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Puglia ionica e Calabria ionica autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 9 (Mar Ligure, Mar Tirreno settentrionale e Mar Tirreno centrale); un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 10 (Mar Tirreno meridionale); un Piano di gestione per la pesca che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Liguria, Toscana e Lazio (GSA 9) autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di gestione per la pesca che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Campania e Calabria tirrenica autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi, draghe idrauliche e palangari); un Piano di gestione che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti della Sardegna autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi).</p> <p>DM 23/09/2014 Piano di gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante</p> <p>DM 16/03/2015 Razionalizzazione dell'attività di pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico</p> <p>DD 20/05/2011 Adozione di 8 Piani di gestione della flotta a strascico</p> <p>DM 03/06/2015 Piano di Azione in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo</p> <p>DD 15/12/2015 Piano di gestione per la pesca del rossetto (<i>Aphia minuta</i>) con la sciabica da natante nella GSA 9</p> <p>Reg. CE n. 1100/2007 - Dec CE n. C(2011) 4816 dell' 11/07/2011 Piano nazionale italiano di gestione dell'anguilla e declinazioni regionali DGR n.76 del 02/03/2012 (Regione Lazio) D.A.R 25/06/2012 (Regione Toscana) DGR n. 1211 del 01/07/2013 (Regione Puglia) art.22 L.R. n.11 del 07/11/2012 (Regione Emilia Romagna) DGR n. 2278 del 28/07/2009 (Regione Veneto) DGR n.1848 del 07/10/2011 (Regione Friuli Venezia Giulia)</p>
------------	--	--

MADIT-M045	Tac e quote	<p>Reg. (UE) n. 43/2014 Reg. (UE) n. 500/2012 piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo Reg. (UE) n. 640/2010 programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) Reg. (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 D.M. 27/07/2000 Ripartizione della quota integrativa di tonno rosso per l'anno 2000 D.M. 17/04/2015 Ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015 – 2017 Raccomandazione ICCAT n.14-04 Piano Pluriennale (triennio 2015 – 2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo</p>
MADIT-M046	Misure legate al monitoraggio dei pescherecci	<p>Obbligo di installazione di dispositivi 'blue box' per pescherecci di dimensione >12m - Esenzione dell'obbligo di installazione del dispositivo 'blue box' per pescherecci di dimensione tra 12 e 15 metri che trascorrono in mare meno di 24 ore</p>
MADIT-M048	Attuazione della nuova PCP, Feamp e Piani Triennali	<p>Reg. (UE) n.1380/2013 (PCP) Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/ 2020 del 18 novembre 2015, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 D.M. 1034 del 19/01/2016 di ripartizione delle risorse finanziarie FEAMP definizione delle misure finanziarie dell'Unione per attuare la politica comune della pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne e la politica marittima integrata (PMI) attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca D.M. 31/01/2013 programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (legge di stabilità 2016)</p>

MADIT-M049	Gestione della pesca dei molluschi bivalvi	<p>D.M. n. 44 del 12/01/1995 Affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa</p> <p>D.M. n. 515 del 01/12/1998 Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi</p> <p>D.M. 07/02/2006 Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto</p> <p>DM 29/02/2012</p>
MADIT-M050	Acquacoltura	<p>Reg. (UE) n. 1380/2013 (PCP), art. 34 “Promozione dell’acquacoltura sostenibile”</p> <p>Piano Strategico per l’Acquacoltura in Italia 2014 – 2020</p> <p>Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategia (VAS su PSA 2014-2020)</p> <p>Direttiva 2011/92/UE (Direttiva VIA) come modificata dalla 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto ambientale (attività di piscicoltura).</p> <p>La Dir. 2011/92/UE è stata recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente – Parte Seconda); mentre la direttiva 2014/52/EU è in corso di recepimento.</p> <p>D.M. 8 luglio 2010: Ministero della Salute. Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura.</p> <p>D.M. 3 agosto 2011 del Ministero della Salute. Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 4 agosto 2008</p>

MADIT-M051	Gestione della pesca sportiva e ricreativa	<p>Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo</p> <p>Convenzione di Berna del 19/09/1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa– ratificata con Legge 503/81.</p> <p>Regolamento (CE) n. 302/2009, piano di ricostituzione del tonno rosso</p> <p>D.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012 (abrogativi e sostitutivi della Legge 963/65 Disciplina della pesca marittima) D.M. 30/11/96 Disciplina della pesca di lumachine di mare</p> <p>D.M. 12/01/95 Disciplina della pesca del riccio di mare</p> <p>Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 12780 del 15/6/2010</p> <p>D.M. 06/12/2010 rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare Raccomandazione ICCAT n. 11- 03 Pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo</p>
MADIT-M052	Pesca dei condroitti	<p>Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo</p> <p>Convenzione di Berna del 19/09/1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa– ratificata dalla con Legge 503/81.</p> <p>D.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012 (abrogativi e sostitutivi della Legge 963/65 Disciplina della pesca marittima)</p>
MADIT-M053	Disciplina sui rigetti e obbligo di sbarco	<p>Reg. (UE) n. 1392/2014 Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo</p> <p>Reg. (UE) n. 812/2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 (PCP) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e che abroga il regolamento (CE) n. 1434/98</p> <p>Reg. (UE) n. 1962/2015 che adegua la normativa alle nuove disposizioni in materia di obbligo di sbarco</p>

Le misure esistenti non sono considerate sufficienti tenendo conto del totale degli stock ittici anche in relazione al permanere di gap conoscitivi nella valutazione dello stato di alcuni stock ittici.

Possibili nuove misure sono previste in relazione al contrasto alla pesca illegale e alla modulazione dello sforzo di pesca di natura spazio-temporale. L'impatto socio-economico sulle attività di pesca commerciale dovrà essere attentamente valutato per le nuove misure MSFD, in considerazione delle ricadute economiche sul settore ittico già previste dalle misure esistenti di contenimento dello sforzo di pesca nell'ambito della Politica Comune della Pesca.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione ad alcuni stock ittici
Misure esistenti sufficienti	No, tenendo conto del totale degli stock ittici
Possibili nuove misure	Sì, contrasto pesca illegale, modulazione dello sforzo di pesca di natura spazio-temporale
Criticità	Impatto socio-economico, accettazione e condivisione degli obiettivi a livello regionale e locale, sorveglianza

Descrittore 4 – Reti trofiche

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 4		
Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva		
G4.1	I flussi energetici e la struttura ecosistemica permettono di sostenere le popolazioni di predatori apicali garantendo la loro adeguata abbondanza nel lungo periodo e il mantenimento della completa capacità riproduttiva.	La diversità all'interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari (fitoplancton), mesopredatori demersali (specie ittiche) e predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.
G4.2	La proporzione tra livelli trofici è tale da evidenziare un efficiente trasferimento di energia lungo la rete trofica e una composizione strutturale dell'ecosistema che non sia significativamente alterata dal disturbo antropico.	L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari (e.g. fitoplancton), mesopredatori demersali (specie ittiche) e predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.
G4.3	La struttura ecosistemica non mostra alterazioni significative, ovvero non si osserva una significativa tendenza nell'abbondanza di gruppi di valore funzionale presenti nell'ecosistema che determini il raggiungimento o il mantenimento di livelli per i quali lo stato dei gruppi medesimi sia considerevole significativamente alterato da cause antropiche.	-

La definizione del GES tiene conto della nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”, con particolare riferimento alla riformulazione in termini di criteri primari e secondari piuttosto che di indicatori.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

Il Descrittore 4, relativo alle reti trofiche marine ed alle gilde trofiche, rappresenta un descrittore per il quale la Commissione Europea aveva già identificato la necessità di una possibile rivisitazione di tipo metodologico. Da ciò è derivata una nuova formulazione metodologica che prevede l'uso di “*surveillance indicators*” in questo contesto. Tali indicatori, in caso di deviazione dal range di variabilità naturale, andrebbero a determinare l'adozione di nuovi approfondimenti scientifici (per comprendere le cause delle alterazioni) e non, invece, delle misure ad hoc. Nell'insieme, questa rivisitazione promossa nella nuova Decisione per gli

standard metodologici appare quindi semplificare l'approccio al Descrittore 4, e in tal senso si ritiene che la definizione di GES e Target nazionali debbano essere modificate. In quest'ottica si propone inoltre di considerare come gilde trofiche il fitoplancton, i pesci demersali mesopredatori ed i mammiferi marini. Si osserva però che come richiesto dalla Commissione è necessario un coordinamento a livello sub-regionale e regionale per la definizione delle *guild* trofiche da considerare e delle metriche da applicare per la valutazione del D4. Ad oggi non è possibile una comparazione tra Valutazione Iniziale condotta nel 2012 e nel II ciclo, in quanto per una serie di componenti trofiche non sono disponibili adeguate informazioni e dati sul relativo stato ambientale. Tale circostanza è valida anche per il target 4.1, così come formulato nel I ciclo di valutazione, anche se in questo caso si può affermare che al 2018 tale target non è stato raggiunto.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M001	misure legate al management dei siti della rete Natura2000	La Rete Natura2000 composta da Siti di importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione , relative misure di conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con Dir. Habitat (92/43/CEE) Dir. Uccelli (79/409/CEE - 2009/147/CE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03 e legge n. 157 dell'11/2/1992, legge n. 96 del 4/6/2010. Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE DM 17 ottobre 2007 e D.M. 8 agosto 2014
MADIT-M002	misure pianificate di designazione di ZSC dei siti della rete Natura2000	Finalizzazione dei siti Natura2000 con designazione di Zone Speciali di Conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con quanto previsto dalla Dir. Habitat (92/43/CEE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03
MADIT-M003	misure di protezione delle specie target e degli habitat target attraverso le Aree Marine Protette	Il network di Aree Marine protette costituite ai sensi delle normative nazionali Legge n. 979 del 1982 e della legge n.394 del 6 gennaio 1991; DMAMB 12/12/1997 - DM 13/06/2000; DM 12/11/1986; DM 6/6/1998 - DM 26/04/1999; D.M. AMB 12/12/1997; DM 4/12/1991; D.M. 20/09/2002; D.M. 3/08/1999; DM 12/12/97 - DM 6/9/99, DM 17/7/03; DMAMB 12/12/1997 - DM 28/11/01; DM 15/09/2004; DM 218 28/07/2009; DM 27/12/1991 - DM 19/02/2002; D.M. 21/10/2009; D.M. 27/12/2007 - D.M. 88 del 10/04/2008 e Regolamento di esecuzione ed organizzazione D.M. 30/07/2009 D.M. 21/10/2009; D.M. 7/08/2002; D.M. 7/08/2002; DMAMB 12/12/1997 - DMAMB 11/05/1999; DMAMB 29/11/2000; DMAMB 12/12/1997 - DM 9/11/04; DM 7/5/2007; DI 14/07/1989; D.M. 13/08/2002; D.M. 24/07/2002, DIM 12/12/1986, DIM 7/12/1989 - DM 17/05/1996, DM 9/11/2004, DI 27/12/91 - DI 8/8/93, DM 17/5/96, DM 1/8/2010; D.M. 21/10/2002 DM 28/7/2009. Inoltre si possono annoverare tutti regolamenti di disciplina delle attività consentite che definiscono la zonazione e, appunto, le attività consentite in deroga ai divieti, e i regolamenti di esecuzione e organizzazione che stabiliscono le misure di dettaglio e operative: Asinara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 30.07.2009 (G.U. 28/8/2009, n. 199, serie

gen.)
Disciplinare integrativo al Regolamento dell'area marina protetta Isola dell'Asinara anno 2010 (Provvedimento dell'Ente parco del 21.05.2010)

Bergggi: Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 07.05.2007 (G.U. n. 226 del 28.09.2007), Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 13.10.2008 (G.U. n. 258 del 04.11.2008)

Capo Carbonara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara», DM 11.06.215 (GU n.155 del 7-7-2015)

Capo Rizzuto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 26.05.2009 (G.U. n. 157 del 09.07.2009 - Suppl. Ordinario n. 105)

Costa degli Infreschi e della Masseta: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 09.04.2015 (G.U. n. 98 del 29.04.2015)

Isole Egadi: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 1.06.2010 (G.U. 24 giugno, n. 145), Disciplinare integrativo D.M. 1 giugno 2010 (G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)

Isole Pelagie: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 04.02.2008 (G.U. n. 129 del 04/06/2008)

Miramare: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.05.2009 (Suppl. ordinario n. 105 alla G.U. 9.07.2009 n. 157)

Plemmirio: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU del 13.02.2009, n. 36)

Porto Cesareo: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 9.12.2009 (G.U. 2.01.2010, n. 1)

Portofino: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 01.07.2008 (G.U. n. 181 del 04.08.2008)

Punta Campanella: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 12.10.2009 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2009)

Regno di Nettuno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 30.07.2009 (G.U. 27 agosto, n. 198)

S.Maria di Castellabate: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 28.07.2009, n.220

		<p>(G.U. 9.04.2009, n. 82)</p> <p>Secche della Meloria: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 217 (G.U. n. 79 del 6.04.2010)</p> <p>Secche di Tor Paterno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno DM 16.09.2014 Integrato con Disciplinare inerente le attività di piccola pesca artigianale anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.19 del 13/05/2016 Integrato con Disciplinare delle Immersioni subacquee anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.20 del 13/05/2016</p> <p>Tavolara – Punta coda cavallo: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta “Tavolara – Punta coda cavallo” DM 03.12.2014</p> <p>Torre del Cerrano: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 218 (G.U. n. 80 del 7.04.2010)</p> <p>Torre Guaceto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU n. 42 del 20.02.2009)</p> <p>Ustica: Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola di Ustica” DM 30.08.1990 (G.U. n. 219 del 19.09.1990) Deliberazione della Giunta Comunale integrativa al Regolamento n. 10 del 21 marzo 2016</p> <p>Accordo Internazionale di Roma 25/11/1999 Legge 11/10/2001 n. 391 ratifica ed esecuzione dell'Accordo G.U. n.253 del 30.10.2001 - Entrata in vigore dell'Accordo G.U. n.67 del 20.03.2002</p>
MADIT-M004	Misure pianificate di aumento delle aree marine protette	<p>Ulteriori misure di protezione spaziale sono previste dalla normativa nazionale</p> <p>legge n. 28 dicembre 2015, n. 221</p> <p>legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, commi 116 e 117, ha previsto l'istituzione delle AMP di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo e appostato nuove risorse per le AMP di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone.</p>
MADIT-M009	Misure di protezione per il prelievo e la vendita di specie a rischio di estinzione tramite accordi internazionali	<p>Misure internazionali finalizzate a proteggere le specie a rischio estinzione ed il controllo del loro commercio tramite la regolamentazione</p> <p>Convenzione CITES (1973)</p>
MADIT-M010	Misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca	<p>Misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca tramite Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26. 4. 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 88/98</p>
MADIT-M011	Misure di conservazione dei cetacei nel Mediterraneo tramite accordi internazionali	<p>Misure internazionali per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo tramite</p> <p>Accordo ACCOBAMS (1996) ratificato con Legge n. 27 del 10 febbraio 2005</p>

MADIT-M012	Decreto Direttoriale MATTM di concerto con Ministero della Salute per l'istituzione del tavolo di coordinamento della "Rete nazionale spiaggiamenti mammiferi marini"(ReNaSMM)	<p>International policies: Convenzione UNCLOS Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Convenzione di Barcellona Convenzione di Berna Accordo per la creazione di un Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo (Santuario PELAGOS) Accordo ACCOBAMS</p> <p>National policies: Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 di ratifica della Convenzione CITES Legge n. 30 del 25 gennaio 1979 di ratifica della Convenzione di Barcellona Legge n. 503 del 5 agosto 1981 di ratifica della Convenzione di Berna D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m.i., recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE Legge n. 391 del 11 ottobre 2001 Di ratifica dell'Accordo istitutivo del Santuario Pelagos Legge n. 27 del 10 maggio 2005 di ratifica dell'Accordo ACCOBAMS D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Legge n. 61 del 8 febbraio 2006 recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale</p>
MADIT-M013	Misure per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra Stati	Misure per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa tramite Convenzione di Berna (1979) ratificata con Legge n. 503 del 05 agosto 1981
MADIT-M014	Misure di protezione degli uccelli attraverso la direttiva Uccelli (2009/147/EC)	<p>Misure di protezione degli uccelli marini attraverso Bird Dir. (79/409/CEE - 2009/147/CE) recepite con legge n. 157 dell'11/2/1992 e legge n. 96 del 4/6/2010</p> <p>Habitat Dir. (92/43/CEE) recepita con - DPR 357/97 modificato con DPR 120/03;</p>
MADIT-M015	Misure nazionali e comunitarie di protezione degli uccelli	<p>Piano d'azione nazionale per il Gabbiano corso (Larus audouinii)"</p> <p>Piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca (COM/2012/665 final)</p>
MADIT-M016	Misure pianificate di protezione degli uccelli in altre aree protette	Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse internazionale previste dalla "Ramsar convention" del 1971 Recepita con d.P.R. 13 marzo 1976 n. 448
MADIT-M018	Misure di protezione degli habitat e delle specie target associati a convenzioni internazionali	Convenzione di Barcellona ratificata con Legge n.30 del 25 gennaio 1979; Legge 124/1994; Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol); Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO) considerando che il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' EU

		(decisione 93/626/CEE del Consiglio) ma per l'Italia non viene ancora considerato nei riferimenti ISPRA e MATTM
MADIT-M019	Misure per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica	Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica recepita con legge 42 del 25 gennaio 1983
MADIT-M020	Misure regolatorie del commercio internazionale delle specie minacciate	Convenzione di Washington che regola il commercio internazionale delle specie minacciate recepita con legge n. 874 del 19 dicembre 1975; D.M. 31 dicembre 1983 che attua i regolamenti (CE) n. 3626/1982 e 3418/1983 concernenti l'applicazione nella CE della Conv. di Washington e Legge n. 150 del 7/02/92 che disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per il commercio e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; Reg. (CE) 338/1996, del 9.12.1996 per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il Reg (CE) 2724/2000, del 30.11.2000, che modifica il citato Reg. (CE) n. 338/96.
MADIT-M021	Misure internazionali di protezione dei cetacei	Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena
MADIT-M022	Misure di protezione della biodiversità tramite politiche europee	COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010; COM(2011) 244 – La strategia europea per la biodiversità fino al 2020
MADIT-M023	Misure comunitarie e internazionali di protezione degli elasmobranchi	COM (2009) 40 del 5/02/2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks, sottoscritto dall'Italia il 21 novembre 2011 durante la CoP della CMS di Bergen (protocollo d'intesa collegato alla Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con legge n. 42/1983; il protocollo è stato modificato durante il recente incontro degli stati firmatari svoltosi nel febbraio 2016 in Costa Rica)
MADIT-M024	Misure che regolamentano le catture dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune	Misure nazionali regolamentate da D.M. del 21 maggio 1980 n. 156 (Art. 1 vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio di esemplari di tartarughe e testuggini e, di loro parti, se non previa autorizzazione) misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo dettate dal Reg. n. 1967/2006 Misure nazionali regolamentate da D.M. del 3 maggio 1989 n. 113
MADIT-M025	Misure nazionali di protezione della biodiversità	Strategia nazionale per la Biodiversità del maggio 2010 (adottata con intesa Stato-Regioni 7 ottobre 2010)
MADIT-M026	Misure nazionali per recupero, soccorso affidamento e gestione dei rettili marini	Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (accordo Conferenza Stato-Regioni 20 luglio 2014)

Il Descrittore 4 presenta *gap* conoscitivi che non sono solo legati alla implementazione di programmi di monitoraggio adeguati ma sono riconducibili alla mancanza di metodologie e modellistica consolidate per la comprensione del sistema. Pertanto le criticità sono riconducibili alla necessità di colmare il gap conoscitivo e la inadeguatezza delle misure esistenti è legata ai descrittori D1, D3, D5 e D6 con i quali il Descrittore 4 si trova in stretta relazione.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, molto elevati dovuti a complessità del sistema, metodologie e modellistica
Misure esistenti sufficienti	No
Possibili nuove misure	Si veda D1/D3/D5/D6
Criticità	Colmare il gap conoscitivo

Descrittore 5 - Eutrofizzazione

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 5		
È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo		
G5.1	Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.	Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici.
G5.2	I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.	I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' non deve superare valori soglia specifici.
G5.3	Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.	L'insorgere di fenomeni ipossici e anossici nelle acque di fondo, indotti da eutrofizzazione antropica, sono tali da non comportare effetti negativi, significativi e duraturi sugli ecosistemi bentonici. Sono da escludere i fenomeni non indotti da condizioni antropiche quali forti stratificazioni termiche e/o aline.

La definizione del GES ha omesso il riferimento per i valori soglia alle aree e sotto-aree di valutazione, sostituite a tutti gli effetti dalle *Marine Reporting Unit*. Inoltre, è stato meglio specificato il GES in relazione ai fenomeni ipossici e anossici introducendo la distinzione tra quelli indotti da eutrofizzazione antropica e quelli dovuti ad altri fenomeni fisico-chimici quali forti stratificazioni termiche e/o aline. Ciò si rende ancor più necessario nel contesto dei fenomeni riconducibili al cambiamento climatico.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

Il fenomeno dell'eutrofizzazione consiste in un arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare composti dell'azoto e/o del fosforo, che determina un aumento della produzione primaria e della biomassa algale, con conseguente accumulo di sostanza organica, ipossia/anossia delle acque di fondo, possibili stati di sofferenza delle comunità bentoniche e morie di pesci. La Direttiva richiede per il Descrittore 5 che sia ridotta al minimo

l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdita di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. La normativa indica come la valutazione dell'eutrofizzazione nelle acque marine debba tenere conto della valutazione delle acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE e relativi orientamenti in modo da garantire la comparabilità. La valutazione deve combinare le informazioni sui livelli di nutrienti e quelle relative agli effetti diretti (concentrazione di clorofilla 'a' quale indicatore di biomassa algale) ed indiretti (conseguenze negative sugli organismi causate da ipossia o anossia) che un arricchimento in nutrienti può determinare negli ambienti marini. Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione i carichi di nutrienti da fonti urbane (acque reflue), da fonti fluviali e da acquacoltura. I risultati hanno mostrato come i carichi di azoto e fosforo totali medi annuali da acque reflue non si discostino in modo significativo da quanto stimato nel Report precedente (2012). Per quanto riguarda i carichi da fonti fluviali, i carichi seguono l'andamento del ciclo di portata idrologica senza discostarsene in modo significativo. Il monitoraggio effettuato dalle ARPA non ha consentito valutazioni conclusive circa gli effetti delle attività d'allevamento ittico sulle concentrazioni di nutrienti nelle aree oggetto d'indagine e nel prossimo ciclo di monitoraggio saranno apportate opportune modifiche delle attività volte a quantificare gli input da acquacoltura. Relativamente alla valutazione art. 8 del D.lgs. 190/2010, nel periodo in esame si è registrata complessivamente una riduzione della concentrazione superficiale di clorofilla 'a' in tutte le sottoregioni italiane. La riduzione è stata particolarmente marcata nell'Alto Adriatico, area tradizionalmente caratterizzata da elevati livelli trofici a seguito dagli input fluviali di nutrienti derivanti dal bacino padano. La realizzazione di una mirata attività di monitoraggio degli effetti secondari dell'eutrofizzazione in aree ad alto rischio eutrofico, già pianificata nell'ambito del vigente accordo MATTM-ARPA, potrà consentire di affinare ulteriormente, nel prossimo ciclo di attuazione della Direttiva Strategia Marina, la valutazione dello stato ambientale per il D5. Da ultimo, si conferma quanto già evidenziato nel 2012, ovvero che le misure necessarie al raggiungimento dei traguardi ambientali per il conseguimento del Buono Stato Ambientale relativamente all'eutrofizzazione dovrebbero essere già ricomprese tra le misure da adottare ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva sui nitrati e della Direttiva sulle acque reflue urbane, pertanto si ipotizza che non vi debbano essere azioni aggiuntive da intraprendere né costi ulteriori imputabili al raggiungimento dei traguardi ambientali proposti.

Misure esistenti 1a e 1b

<p>MADIT-M054</p>	<p>WFD01 WFD10 WFD11 WFD12 WFD13 WFD23 WFD22 WFD24 Piani per la tutela delle acque</p>	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2006/118/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 D.L. 208/2008 (conv. l. 13/2009)</p> <p>D.M. 16/06/2008 n. 131 D.M. 14/04/2009, n. 56</p> <p>L.R. Lombardia n. 2/2003 D.G.P. Bolzano 3243/2004 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Molise 1676/2006 D.C.R. Puglia 230/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.C.R. Veneto 107/2009 D.G.R. Friuli Venezia Giulia 2000/2012 D.G.R. Abruzzo 492/2011 D.G.R. Marche 91/2014 D.G.P. Trento 233/2015</p> <p>D.M. 08/11/2010, n. 260 (Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali)</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato.</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
-------------------	--	---

MADIT-M055	WFD02 WFD03: Programmi di azione per l'individuazione della quantità di fertilizzante da usare in coerenza con l'integrazione tra agricoltura, allevamento e ambiente	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1782/2003 Direttiva 2009/128/UE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 150/2012 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>Regolamento reg. Piemonte 9/R/2002 D.G.R. Abruzzo 332/2005 D.G.R. Umbria 2052/2005 D.P.P. Bolzano 6/2006 D.G.R. Lombardia VIII/3297/2006 D.G.R. Molise 1023/2006 D.C.R. Veneto 62/2006 D.G.R. Abruzzo n. 899/2007 Del. Ass. legislativa Emilia Romagna 96/2007 Regolamento reg. Lazio 14/2007 D.G.R. Marche n. 1448/2007 D.G.R. Puglia 19/2007 D.G.R. Friuli-Venezia-Giulia 1920/2008 D.G.R. Veneto 1150/2011 D.P.Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/2013 D.G.R. Marche 147/2013 D.G.R. Puglia 1787/2013 Regolamento reg. Lazio 1/2015 D.G.P. Trento 233/2015 D.G.R. Lombardia X/5171/2016</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016,deliberazione n.1/2016 , approvato. Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione</p>
------------	---	--

		Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia
MADIT-M057	Misure per la gestione dei siti dedicati ad acquacoltura	Direttiva 2011/92/UE Direttiva 2014/52/UE Reg. (UE) 1380/2013 Reg. (UE) 508/2014 D.lgs. 152/2006 D.L. 91/2014 (conv. L. 144/2014)

MADIT-M058	WFD21 Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche	<p>Direttiva 91/271/CEE Direttiva 91/676/CEE Direttiva 2001/81/CE D.lgs. 171/2004</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali</p> <p>Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato.</p>
------------	---	---

Il Descrittore 5 fonda le proprie valutazioni su un monitoraggio pluridecennale effettuato con metodologie consolidate fatto salvo il contributo derivante dalla deposizione atmosferica al quale è stato dedicato un monitoraggio specifico nel II ciclo 2021-2026. Le misure esistenti sono ritenute sufficienti nell'ipotesi di piena implementazione Direttiva Acque Reflue e Nitrati fatto salvo il contributo della deposizione atmosferica che potrebbe necessitare di ulteriori misure per limitare contributo emissioni da trasporto marittimo anche tenendo conto della individuazione di SECA e NECA. Inoltre, è da valutare il contributo del trasporto marittimo per la gestione e depurazione delle acque reflue, ad es. da navi da crociera, anche in relazione al progetto *Green Ports* del PNRR ove sono contemplate iniziative di elettrificazione delle banchine e di riduzione dello scarico dei reflui a mare. Una misura importante in tale contesto potrebbe essere il *sewage* per il diporto nautico.

In merito alla piena implementazione Direttiva Acque Reflue, il PNRR prevede un investimento specifico:

Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione

La rete fognaria e depurazione italiana, obsoleta e non sempre presente, risulta spesso non in linea con le Direttive europee, soprattutto nel Mezzogiorno dove l'UE ha avviato nei confronti dell'Italia 4 procedure di infrazione. Perciò, dal 2016 è stato nominato il Commissario Unico per accelerare la realizzazione dei lavori di ammodernamento. Gli investimenti previsti in questa linea di intervento mirano a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l'innovazione tecnologica, al fine di azzerare il numero di abitanti (ad oggi più di 3,5 milioni) in zone non conformi. Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in "fabbriche verdi", per consentire il recupero di energia e fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, basso e in relazione a deposizione atmosferica
Misure esistenti sufficienti	Sì, nell'ipotesi di piena implementazione Direttiva Acque Reflue e Nitrati fatto salvo il contributo della deposizione atmosferica
Possibili nuove misure	Probabile contributo per limitare contributo emissioni da trasporto marittimo
Criticità	Piena implementazione Direttiva Acque Reflue (PNRR) e valutazione apporto deposizione atmosferica

Descrittore 6 – Integrità del fondo marino

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 6		
L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi		
G6.1	È assente ogni pressione significativa dovuta ad abrasione determinata dalle attività di pesca che operano sul fondo marino e a sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.	È assente ogni pressione significativa dovuta a: a) perturbazioni fisiche determinate dalle attività antropiche che operano in modo attivo sul fondo marino e b) perdita fisica su substrati biogenici connessa alle attività antropiche.

La definizione del GES tiene conto della nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”, estendendo il concetto di abrasione e sigillatura alle due categorie di perturbazioni fisiche e perdita fisica e generalizzando le pressioni alle attività antropiche.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

Il Descrittore 6 (Integrità dei fondali marini) prevede che l'integrità del fondo marino sia ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.

Questo descrittore ha lo scopo di assicurare che le pressioni generate da attività antropiche sui fondi marini non influiscano negativamente sulle componenti dell'ecosistema marino, in particolare sulle comunità bentoniche e gli habitat ad esse associati. L'analisi dei dati prodotti dai Programmi di Monitoraggio effettuati non ha consentito di stabilire un valore che rappresenti una soglia oltre la quale si riscontri un impatto significativo e quindi di valutare l'integrità del fondo marino. In particolare non sono disponibili i dati sull'estensione dei substrati biogenici di fondo mobile (fondi a Maerl), pertanto non è possibile stabilire né se tali substrati siano sottoposti a pressione dovuta ad abrasione (perturbazioni fisiche) e/o sigillatura (perdita fisica), né tantomeno è possibile stabilire una soglia significativa di pressione. Inoltre, non essendo state monitorate zone a diversa pressione di sforzo di pesca, non è possibile identificare eventuali alterazioni del substrato sottoposto ad abrasione in termini di cambiamenti delle comunità bentoniche ed epimegabentoniche di fondo mobile. Infine, l'elaborazione dei dati riguardanti la distribuzione dello sforzo di pesca non permette di effettuare confronti con i relativi dati predisposti nella prima valutazione iniziale.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M001	misure legate al management dei siti della rete Natura2000	<p>La Rete Natura2000 composta da Siti di importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione , relative misure di conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con</p> <p>Dir. Habitat (92/43/CEE) Dir. Uccelli (79/409/CEE - 2009/147/CE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03 e legge n. 157 dell'11/2/1992, legge n. 96 del 4/6/2010. Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE DM 17 ottobre 2007 e D.M. 8 agosto 2014</p>
MADIT-M002	misure pianificate di designazione di ZSC dei siti della rete Natura2000	<p>Finalizzazione dei siti Natura2000 con designazione di Zone Speciali di Conservazione e laddove si è ritenuto necessario integrare con i piani di gestione in accordo con quanto previsto dalla Dir. Habitat (92/43/CEE) e i recepimenti nazionali DPR 357/97 modificato con DPR 120/03</p>
MADIT-M003	misure di protezione delle specie target e degli habitat target attraverso le Aree Marine Protette	<p>Il network di Aree Marine protette costituite ai sensi delle normative nazionali Legge n. 979 del 1982 e della legge n.394 del 6 gennaio 1991; DMAMB 12/12/1997 - DM 13/06/2000; DM 12/11/1986; DM 6/6/1998 - DM 26/04/1999; D.M. AMB 12/12/1997; DM 4/12/1991; D.M. 20/09/2002; D.M. 3/08/1999; DM 12/12/97 - DM 6/9/99, DM 17/7/03; DMAMB 12/12/1997 - DM 28/11/01; DM 15/09/2004; DM 218 28/07/2009; DM 27/12/1991 - DM 19/02/2002; D.M. 21/10/2009; D.M. 27/12/2007 - D.M. 88 del 10/04/2008 e Regolamento di esecuzione ed organizzazione D.M. 30/07/2009 D.M. 21/10/2009; D.M. 7/08/2002; D.M. 7/08/2002; DMAMB 12/12/1997 - DMAMB 11/05/1999; DMAMB 29/11/2000; DMAMB 12/12/1997 - DM 9/11/04; DM 7/5/2007; DI 14/07/1989; D.M. 13/08/2002; D.M. 24/07/2002, DIM 12/12/1986, DIM 7/12/1989 - DM 17/05/1996, DM 9/11/2004, DI 27/12/91 - DI 8/8/93, DM 17/5/96, DM 1/8/2010; D.M. 21/10/2002 DM 28/7/2009.</p> <p>Inoltre si possono annoverare tutti regolamenti di disciplina delle attività consentite che definiscono la zonazione e, appunto, le attività consentite in deroga ai divieti, e i regolamenti di esecuzione e organizzazione che stabiliscono le misure di dettaglio e operative:</p> <p>Asinara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 30.07.2009 (G.U. 28/8/2009, n. 199, serie gen.) Disciplinare integrativo al Regolamento dell'area marina protetta Isola dell'Asinara anno 2010 (Provvedimento dell'Ente parco del 21.05.2010)</p> <p>Bergeggi: Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 07.05.2007 (G.U. n. 226 del 28.09.2007), Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 13.10.2008 (G.U. n. 258 del 04.11.2008)</p> <p>Capo Carbonara: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara», DM 11.06.215 (GU n.155 del 7-7-2015)</p> <p>Capo Rizzuto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 26.05.2009 (G.U. n. 157 del 09.07.2009 - Suppl. Ordinario n. 105)</p>

Costa degli Infreschi e della Masseta: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 09.04.2015 (G.U. n. 98 del 29.04.2015)

Isole Egadi: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 1.06.2010 (G.U. 24 giugno, n. 145), Disciplinare integrativo D.M. 1 giugno 2010 (G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)

Isole Pelagie: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 04.02.2008 (G.U. n. 129 del 04/06/2008)

Miramare: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.05.2009 (Suppl. ordinario n. 105 alla G.U. 9.07.2009 n. 157)

Plemmirio: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU del 13.02.2009, n. 36)

Porto Cesareo: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 9.12.2009 (G.U. 2.01.2010, n. 1)

Portofino: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta D.M. 01.07.2008 (G.U. n. 181 del 04.08.2008)

Punta Campanella: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 12.10.2009 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2009)

Regno di Nettuno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta DM 30.07.2009 (G.U. 27 agosto, n. 198)

S.Maria di Castellabate: Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta DM 28.07.2009, n.220 (G.U. 9.04.2009, n. 82)

Secche della Meloria: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 217 (G.U. n. 79 del 6.04.2010)

Secche di Tor Paterno: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno DM 16.09.2014 Integrato con Disciplinare inerente le attività di piccola pesca artigianale anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.19 del 13/05/2016 Integrato con Disciplinare delle Immersioni subacquee anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.20 del 13/05/2016

Tavolara – Punta coda cavallo: Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta “Tavolara – Punta coda cavallo” DM 03.12.2014

Torre del Cerrano: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta D.M. 28.07.2009 n. 218 (G.U. n. 80 del 7.04.2010)

Torre Guaceto: Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta DM 26.01.2009 (GU n. 42 del 20.02.2009)

		<p>Ustica: Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina "Isola di Ustica" DM 30.08.1990 (G.U. n. 219 del 19.09.1990) Deliberazione della Giunta Comunale integrativa al Regolamento n. 10 del 21 marzo 2016</p> <p>Accordo Internazionale di Roma 25/11/1999 Legge 11/10/2001 n. 391 ratifica ed esecuzione dell'Accordo G.U. n.253 del 30.10.2001 - Entrata in vigore dell'Accordo G.U. n.67 del 20.03.2002</p>
MADIT-M004	Misure pianificate di aumento delle aree marine protette	<p>Ulteriori misure di protezione spaziale sono previste dalla normativa nazionale legge n. 28 dicembre 2015, n. 221 legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, commi 116 e 117, ha previsto l'istituzione delle AMP di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo e appostato nuove risorse per le AMP di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone.</p>
MADIT-M005	Misure di protezione di habitat target tramite altre aree protette	<p>Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse internazionale previste dalla convenzione internazionale "Ramsar convention" del 1971 Recepita con D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448</p>
MADIT-M006	Misure di gestione degli habitat bentonici nel Mar Mediterraneo e individuazione di specie e habitat protetti	<p>misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo dettate dal Reg. (CE) n. 1967/2006</p>

MADIT-M007	Misure di protezione della fauna ittica tramite altre aree protette (zone di tutela biologica)	Zone di tutela biologica sono aree di mare protette istituite per salvaguardare e ripopolare le risorse marine in base alla Legge 963/1965 (oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012) ed il correlato regolamento di attuazione D.P.R. 1639/1968 (attualmente vigente) e D.M. 16/6/1998, D.M. 16/3/2004, D.M. 22/1/2009
MADIT-M008	Misure di riduzione dell'impatto della pesca e protezione degli habitat pelagici	<p>Misure di protezione spaziale interdette alla pesca a strascico tramite Racc GFCM 29/2005/1</p> <p>Misure di protezione spaziale interdette all'uso di reti trainate ed operatività tramite normativa nazionale: DD 20/05/2011</p> <p>Misure di protezione spaziale di restrizione della pesca FRA - (FISHERIES RESTRICTED AREA) Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (Madrephora oculata e Lophelia pertusa) tramite Dec GFCM 2006</p> <p>Regolamento (CE) 43/2009 del 16 gennaio 2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.</p> <p>Adozione di 8 Piani di gestione della flotta a strascico</p>
MADIT-M013	Misure per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra Stati	Misure per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa tramite Convenzione di Berna (1979) ratificata con Legge n. 503 del 05 agosto 1981
MADIT-M017	WFD06 - Misure di protezione degli habitat bentonici associati alla legislazione europea (pianificazione, valutazione di impatto, river basin management plans)	<p>Water Framework Directive (2000/60/EC),</p> <p>Maritime Spatial Planning Directive 2014/89/EU;</p> <p>Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU come modificata dalla 2014/52/EU); Strategic Environmental Assessment Directive (2001/42/EC) recepite con D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/EU in corso di recepimento)</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato. Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>

MADIT-M018	Misure di protezione degli habitat e delle specie target associati a convenzioni internazionali	<p>Convenzione di Barcellona ratificata con Legge n.30 del 25 gennaio 1979; Legge 124/1994; Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol); Programma Strategico d’Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO) considerando che il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' EU (decisione 93/626/CEE del Consiglio) ma per l'Italia non viene ancora considerato nei riferimenti ISPRA e MATTM</p>
MADIT-M027	Misure di pianificazione territoriale costiera	<p>Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 International policies - Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) del Mediterraneo</p> <p>Direttiva 2001/42/EU sulla Valutazione Ambientale Strategia di determinati piani e programmi</p> <p>National policies - L. n. 59/97, il D.Lgs. n. 112/98 e il D.Lgs. n. 86/99; L. n. 183/89 e il successivo D.L. 180/98, ed il D. Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 49/2010</p> <p>Puglia: Piano Regionale delle Coste; Piano Stralcio della Dinamica della Costa Molise: Norme e leggi regionali Abruzzo: Piano organico per il rischio aree vulnerabili Marche: Piano GIZC Emilia-Romagna: Piano GIZC Veneto: Norme e leggi regionali Friuli V.G.: Norme e leggi regionali Calabria: Piano Stralcio Assesto Idrogeologico Basilicata: Piano regionale di Gestione della Costa Puglia: Piano Regionale delle Coste; Piano Stralcio della Dinamica della Costa Sicilia: Piano Stralcio assetto idrogeologico Liguria: Piano Territoriale di Coordinamento della Costa; Piano di Tutela Ambiente Marino e Costiero Toscana: Piano GIZC per riassetto idrogeologico; Piano Regionale di Gestione Integrata Costa Lazio: Piano della Costa; Piani Stralcio Erosione Costiera Calabria: Piano Stralcio Assesto Idrogeologico Sardegna: Piano Paesaggistico Regionale Sicilia: Piano Stralcio assetto idrogeologico</p>

MADIT-M028	Misure di regolamentazione della pesca commerciale e di sfruttamento sostenibile degli stock ittici	<p>D.P.R. 1639/1968 (decreto di esecuzione della Legge n. 963/1965, oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012)</p> <p>Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo</p> <p>Reg. (CE) n. 2371/2002 art.15 Definizione del "Fleet register" ovvero il Registro della flotta pescherecci</p> <p>Reg. (CE) n. 199/2008 Quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca</p> <p>D.M. 31/01/2013 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p>
MADIT-M029	Adozione di Piani Nazionali di Gestione della Flotta	<p>D.D. n. 6 del 20/09/2011 Adozione di: un Piano di gestione nelle GSA 17 e 18 per traino pelagico e circuizione e per imbarcazioni autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi, draghe idrauliche e palangari); un Piano di gestione nella GSA 16 per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della flottiglia siciliana; un Piano di gestione nelle GSA 19 che si applica alle navi da pesca iscritte in Sicilia autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di gestione nella GSA 19 che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Puglia ionica e Calabria ionica autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 9 (Mar Ligure, Mar Tirreno settentrionale e Mar Tirreno centrale); un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 10 (Mar Tirreno meridionale); un Piano di gestione per la pesca che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Liguria, Toscana e Lazio (GSA 9) autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi e palangari); un Piano di gestione per la pesca che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Campania e Calabria tirrenica autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi, draghe idrauliche e palangari); un Piano di gestione che si applica alle navi da pesca iscritte nei compartimenti della Sardegna autorizzate ad altri sistemi di pesca (attrezzi passivi).</p> <p>DM 23/09/2014 Piano di gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante</p> <p>DM 16/03/2015 Razionalizzazione dell'attività di pesca dei piccoli</p>

		<p>pelagici nel Mar Adriatico</p> <p>DD 20/05/2011 Adozione di 8 Piani di gestione della flotta a strascico</p> <p>DM 03/06/2015 Piano di Azione in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo</p> <p>DD 15/12/2015 Piano di gestione per la pesca del rossetto (<i>Aphia minuta</i>) con la sciabica da natante nella GSA 9</p> <p>Reg. CE n. 1100/2007 - Dec CE n. C(2011) 4816 dell' 11/07/2011 Piano nazionale italiano di gestione dell'anguilla e declinazioni regionali DGR n.76 del 02/03/2012 (Regione Lazio) D.A.R 25/06/2012 (Regione Toscana) DGR n. 1211 del 01/07/2013 (Regione Puglia) art.22 L.R. n.11 del 07/11/2012 (Regione Emilia Romagna) DGR n. 2278 del 28/07/2009 (Regione Veneto) DGR n.1848 del 07/10/2011 (Regione Friuli Venezia Giulia)</p>
MADIT-M046	Misure legate al monitoraggio dei pescherecci	<p>Obbligo di installazione di dispositivi 'blue box' per pescherecci di dimensione >12m</p> <p>- Esenzione dell'obbligo di installazione del dispositivo 'blue box' per pescherecci di dimensione tra 12 e 15 metri che trascorrono in mare meno di 24 ore</p>
MADIT-M047	Contrasto alla pesca IUU	<p>Reg. (CE) n. 1005/2008; Reg. (CE) n. 1010/2009 modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1005/2008; Reg. (CE) n. 1224/2009 istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Reg. (UE) n. 404/2011 modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009; D.lgs. n. 4/2012, disciplina nazionale della pesca (in particolare artt. 7-12 recanti sanzioni volte anche a prevenire e punire la pesca non dichiarata e non regolamentata, recentemente rafforzate dall'art. 39 del DDL "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura", approvato il 13 maggio 2015 e in stato di relazione al Senato il 23 maggio 2016.</p>

MADIT-M048	Attuazione della nuova PCP, Feamp e Piani Triennali	<p>Reg. (UE) n.1380/2013 (PCP)</p> <p>Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/ 2020 del 18 novembre 2015, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015</p> <p>D.M. 1034 del 19/01/2016 di ripartizione delle risorse finanziarie FEAMP</p> <p>definizione delle misure finanziarie dell’Unione per attuare la politica comune della pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne e la politica marittima integrata (PMI) attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</p> <p>D.M. 31/01/2013</p> <p>programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (legge di stabilità 2016)</p>
MADIT-M059	Attuazione del piano energetico nazionale	La legge 9/1991 Titolo II, capo I regola la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.
MADIT-M060	Utilizzo del demanio marittimo e di zone del mare territoriale	<p>Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto ambientale recepita con il D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/UE in corso di recepimento</p> <p>Legge n. 239 del 23 agosto 2004, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.</p>
MADIT-M061	Requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.	Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, recepita con il D.Lgs. 145/2015
MADIT-M062	Misure relative allo sversamento dei materiali provenienti dai dragaggi portuali	<p>D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Legge 24 marzo 2012, n. 27 – conversione (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – che modifica la Legge n. 84/1994 “Riordino della legislazione in materia portuale”, introducendo un nuovo art. 5 bis e abrogando i commi da 11 bis a 11 sexies dell’art. 5, inseriti dalla Legge n. 296/2006.</p> <p>DM 24 gennaio 1996</p>

MADIT-M087	Misure relative alla regolamentazione per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini e per le operazioni di dragaggio	Decreto 15 luglio 2016, n. 172 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84" Decreto 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini"
MADIT-M063	Misure relative e valutazioni di incidenza ambientali	Direttiva 2011/92/UE (come modificata dalla 2014/52/UE) sulla Valutazione di Impatto ambientale, recepita con il D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/UE (in corso di recepimento) Esecuzione di valutazioni di incidenza ambientale per progetti in SIC, ZSC e ZPS. Attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE
MADIT-M064	Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM Reg. (CE) n.1967/2006	Reg. (CE) 1967/2006 art.24

Il Descrittore 6 mostra gap conoscitivi consistenti in analogia con il Descrittore 1, che si prevede possano essere colmati anche con il contributo del PNRR, investimento 3.5 – *Marine Ecosystem Restoration*:

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

Ad oggi, il 19,1 per cento delle acque nazionali sono sottoposte a misure di conservazione, tuttavia questa percentuale deve aumentare significativamente per raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di protezione della biodiversità al 2030. Questi obiettivi impongono una serie di azioni che richiedono una conoscenza approfondita della localizzazione, dell'estensione e dello stato degli habitat costieri, per la loro protezione e ripristino.

Il piano sviluppato prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo così il mantenimento e la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere, ma anche per le filiere produttive essenziali del Paese (pesca, turismo, alimentazione, crescita blu).

Un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale sono un prerequisito per definire misure di protezione efficaci. A tal fine, si intende rafforzare il sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri, anche aumentando la disponibilità di navi da ricerca aggiornate (attualmente carenti). Obiettivo: avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati.

Le misure esistenti non sono considerati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, anche tenendo conto della pressione sul fondo dovute alle attività di pesca.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione a: estensione e condizione habitat
Misure esistenti sufficienti	No
Possibili nuove misure	Sì, Pesca e PNRR – <i>Marine Ecosystem Restoration</i>
Criticità	Accettazione misure protezione, sorveglianza in relazione alle attività sul fondo marino

Descrittore 7 – Alterazione delle condizioni idrografiche

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 7		
La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini		
G7.1	Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti del regime termico e di salinità.	Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche dovuti a nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a VIA nazionale.

La definizione del GES tiene conto della nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”, estendendo i cambiamenti del regime termico e di salinità a quelli delle condizioni idrologiche e, al contempo, restringendo il campo di azione alle nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a VIA nazionale.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

Il progetto EcAp-ICZM, finanziato dal MATTM, ha consentito di:

- a) Effettuare un censimento delle infrastrutture costiere soggette a VIA nazionale in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012;
- b) Pianificare e implementare un monitoraggio specifico per il porto di Monfalcone dove è stata attivata nel periodo 2012-2018 una procedura VIA Nazionale per la realizzazione del Terminale GNL finalizzata alla redazione di una guida metodologica per la valutazione degli impatti dovuti a cambiamenti delle condizioni idrografiche indotte dall'opera.

Inoltre, nel periodo 2012-2018 sono stati raccolti i dati di monitoraggio sulle condizioni oceanografiche a scala di bacino al fine di identificare i trend di variabilità naturale rispetto ai quali valutare i cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche dovute alle infrastrutture in progettazione o in corso di realizzazione a partire dal 2012. Tenendo conto dell'analisi effettuata nel periodo 2012-2018 si ritiene che il target T 7.1 sia stato raggiunto.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M066	Misure per la valutazione dell'impatto ambientale delle principali opere antropiche	Direttiva 2011/92/UE Direttiva 2014/52/UE D.lgs. 152/2006 D.L. 91/2014 (conv. L. 144/2014)
MADIT-M067	WFD05 WFD06 WFD07 WFD08 WFD09 WFD17 Misure di protezione, manutenzione gestione delle zone costiere e dei litorali	Direttiva 2014/89/UE Direttiva 2011/92/UE Direttiva 2014/52/UE D.lgs. 152/2006 D.L. 91/2014 (conv. L. 144/2014) Legge 221/2015 Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 , approvato. Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia

Le misure esistenti sono considerate sufficienti, anche tenendo conto di quanto già incluso nel programma di monitoraggio Strategia Marina aggiornato con DM 2 febbraio 2021 che prevede il monitoraggio con metodiche standardizzate di n. 16 infrastrutture (n. 3 terminali GNL, n. 4 impianti eolici, n. 9 porti).

In riferimento agli impianti eolici offshore, al momento hanno avviato l'istruttoria per la VIA i seguenti ulteriori impianti rispetto a quelli inclusi nel programma di monitoraggio Strategia Marina:

1. ENERGIA WIND 2020 s.r.l. - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. (progetto originale) 59 turbine con potenza nominale compresa tra 5,6 e 5,2 MW e opere connesse. Potenza complessiva: 330 MW;
2. Soc. Agnes S.r.l Unipersonale progetto HUB ENERGETICO "AGNES" - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Marina di Ravenna. Due impianti eolici *off-shore* costituiti da 65 aerogeneratori da 8 MWe per una capacità complessiva di 520 MWe, e un impianto fotovoltaico galleggiante di capacità pari a 100

MWe, più un sistema di accumulo di energia ed una serie di opere connesse a tali impianti. L'ubicazione degli aerogeneratori e del parco fotovoltaico prevista entro ed oltre il limite delle acque territoriali;

3. Trevi Energy progetto "Lesina" – REGIONE PUGLIA Comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina (FG) - 60 turbine con potenza nominale di 3,3 MW cd. e opere di collegamento alla RTN. Potenza complessiva: 198 Mw;
4. TG Energie Rinnovabili progetto "Centrale Eolica Offshore di Brindisi" - REGIONE PUGLIA nel tratto di mare antistante la costa dei Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo - 36 aerogeneratori ed infrastrutture connesse. Potenza complessiva: 108 MW;
5. RENEXIA "Progetto MedWos" - CANALE DI SICILIA a largo delle Isole Egadi. Di tipo galleggiante costituito da 190 aerogeneratori della potenza di 14,7 MW ciascuno e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Potenza complessiva: 2793 MW. L'impianto insiste in parte sul mare della Piattaforma Continentale Italiana, all'esterno delle 12 miglia nautiche dalla costa;
6. LINAS ENERGETICA s.r.l. - REGIONE LAZIO Comuni di Civitavecchia e Tarquinia 20 aerogeneratori di potenza nominale pari a 10.000 kW e opere di connessione. Potenza complessiva: 200 Mw.

Si dovrà tener conto dell'estensione complessiva degli impianti eolici offshore insistenti sui corpi idrici marino-costieri della WFD – Direttiva Quadro 2000/60/CE (inclusi nelle acque territoriali) per il mantenimento del GES.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, molto basso in relazione a valutazione modifiche indotte da n. 16 infrastrutture (n. 3 terminali GNL, n. 4 impianti eolici, n. 9 porti)
Misure esistenti sufficienti	Sì
Possibili nuove misure	No
Criticità	Possibili ulteriori impianti eolici

Descrittore 8 – Contaminanti

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 Ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 8		
Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti		
G8.1	Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l’eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.	Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l’eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.
G8.2	Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l’eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie.	Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l’eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie.
G8.3	Gli eventi gravi di inquinamento sono prevenuti ed i loro eventuali impatti sono minimizzati.	Gli eventi gravi di inquinamento sono prevenuti ed i loro eventuali impatti sono minimizzati.

Non vi sono cambiamenti nella definizione del GES.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

La concentrazione di inquinanti nell’ambiente marino e i loro effetti vengono valutati tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, così come richiesto dalla Decisione 2010/477/UE del settembre 2010 e dalla nuova Decisione 2017/848 del maggio 2017, ed anche le disposizioni pertinenti la Direttiva 2000/60/CE per le acque territoriali e/o costiere così da garantire un adeguato coordinamento dell’attuazione dei due quadri giuridici. Sono state considerate le sostanze o i gruppi di sostanze che: 1) sono incluse nell’elenco delle sostanze prioritarie di cui all’allegato X della Direttiva 2000/60/CE e ulteriormente regolamentate nella Direttiva 2013/39/CE; 2) vengono scaricate nella regione, sottoregione o sottodivisione marina interessata; 3) sono contaminanti e il loro rilascio nell’ambiente pone rischi significativi per l’ambiente marino dovuti all’inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o sottodivisione interessata. Rispetto alla Valutazione Iniziale del 2012, dove in ciascuna sottoregione erano state individuate 3 Aree di Valutazione, in questa nuova Valutazione le *Marine Reporting Units* (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico (AS), Ionio e Mediterraneo Centrale (ISCMS) e Mediterraneo Occidentale (WMS). Le MRU si estendono fino alla Zona Economica Esclusiva (ZEE) con l’eccezione della sottoregione AS che si estende fino al limite delle acque territoriali italiane. I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono sia da monitoraggi specifici effettuati ai sensi della Direttiva Strategia marina, sia dal monitoraggio dei corpi marino-costieri effettuato ai

sensi della Direttiva quadro sulle acque. Si ripropongono i medesimi GES e Target attualmente in vigore nel Decreto del 17 ottobre 2014. In generale la percentuale di copertura dei dati, sebbene differente per le varie matrici e sottoregioni, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014. Per quanto riguarda i target, da un confronto con le elaborazioni effettuate nella precedente valutazione del 2012, sebbene le aree valutazione siano differenti, si osserva quanto segue:

Biota: i dati disponibili per questa valutazione, qualitativamente confermano lo stato di qualità descritto nella valutazione iniziale (IA 2006-2012), in cui si evidenziava il solo superamento del valore soglia del mercurio nei due gruppi funzionali dei molluschi bivalvi e dei pesci demersali. Confrontando le percentuali di superamenti del mercurio tra l'IA e la valutazione attuale, si osserva che per le sottoregioni AS e ISCMS le percentuali coincidono per tutti e due i gruppi funzionali, mentre per la sottoregione AS si evidenzia una diminuzione delle stesse.

Sedimenti: da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012) per tutte e tre le sottoregioni, si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le categorie dei metalli e degli organoclorurati. Per quanto riguarda gli IPA invece si osserva un andamento opposto, cioè un aumento delle percentuali dei superamenti per le sottoregioni AS e WMS. Per la sottoregione ISCMS lo stato di qualità si mantiene costante per la fascia costiera, mentre presenta un leggero miglioramento per le aree offshore che presentano solo un 2,2% di superamenti,

Acqua: da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012), si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le varie categorie.

Effetti: in considerazione del numero esiguo dei dati a disposizione sugli effetti, non è possibile quantificare e stabilire una diminuzione delle lacune conoscitive in merito alla valutazione degli effetti biologici. Il target non è stato raggiunto.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M056	WFD16 Miglioramento e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue industriali	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1907/2006 Decisione 2010/477/UE D.lgs. 152/2006</p> <p>Piano di Gestione del Distretto idrografico Appennino Meridionale, (approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, parere favorevole del CdM del 7 luglio 2016) Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali</p>
MADIT-M068	WFD02 WFD03 Misure per riequilibrare il rapporto agricoltura-ambiente, inclusi pesticidi	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/128/CE D.lgs. 152/2006 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>D.G.R. Umbria 2052/2005; D.P.P. Bolzano 6/2006; D.G.R. Molise 1023/2006; D.G.R. Abruzzo n. 899/2007; Del. Ass. legislativa Emilia Romagna 96/2007; Regolamento reg. Lazio 14/2007; D.G.R. Marche n. 1448/2007; D.G.R. Puglia 19/2007; Regolamento reg. Toscana 46/2008; D.G.R. Veneto 1150/2011; D.P.Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/2013; D.G.P. Trento 233/2015; D.G.R. Lombardia X/5171/2016.</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016,deliberazione n.1/2016 , approvato. Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e</p>

		<p>approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
--	--	--

<p>MADIT-M069</p>	<p>WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione</p>	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Decisione n. 2455/2001/CE Direttiva 2006/7/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 116/2008 D.lgs. 219/2010 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 8 novembre 2010</p> <p>D.G.P. Bolzano 3243/2004 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Lombardia 8-2244/2006 D.G.R. Molise 1676/2006 D.C.R. Puglia 230/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.C.R. Veneto 107/2009 D.G.R. Friuli Venezia Giulia 2000/2012 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.G.R. Marche 91/2014 D.G.P. Trento 233/2015</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali</p> <p>Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 , approvato.</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
-------------------	---	--

MADIT-M070	WFD04 Misure di campionamento e controllo di agenti contaminanti per le acque e per le specie marine	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Reg. (UE) 528/2012 Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2010/75/UE Direttiva 2012/33/UE Direttiva 2013/39/UE</p> <p>D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. 46/2014 D.lgs. 112/2014 D.lgs. 172/2015</p> <p>D.G.P. Bolzano 3243/2004 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Lombardia 8-2244/2006 D.G.R. Molise 1676/2006 D.C.R. Puglia 230/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.C.R. Veneto 107/2009 D.G.R. Friuli Venezia Giulia 2000/2012 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.G.R. Marche 91/2014 D.G.P. Trento 233/2015</p>
MADIT-M071	Misure di controllo e prevenzione inquinamento derivante da trasporto marittimo di merci pericolose e materie liquide	<p>Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2005/35/CE Direttiva 2012/18/UE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 202/2007 D.lgs. 105/2015</p> <p>D.M. 28/04/2008 D.M. 12/05/2010 D.M. 22/10/2010 D.M. 07/04/2014, n. 303</p>

<p>MADIT-M072</p>	<p>Misure operative, riferibili sia al quadro nazionale che internazionale, di diretta efficacia nella prevenzione degli inquinamenti acuti legati ad incidenti.</p>	<p>Protocollo (annesso alla Convenzione di Barcellona) per la cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da petrolio ed altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza</p> <p>Direttiva 2013/30/UE (recepita da D.lgs. 145/2015)</p> <p>DM 2 marzo 2012</p> <p>CleanSeaNet per il monitoraggio satellitare degli oil spill, fornito dall'EMSA</p> <p>CECIS Marine Pollution (Common Emergency Communication and Information System)</p> <p>Schemi di separazione del traffico e la rapportazione obbligatoria in Adriatico</p> <p>Divieto di transito nelle Bocche di Bonifacio a navi battenti bandiera nazionale con carichi pericolosi a bordo e definizione delle Bocche di Bonifacio come PSSA (Particularly sensitive sea area)</p> <p>Piano nazionale di emergenze in mare della Protezione Civile</p> <p>Piano nazionale emergenze in mare del Ministero dell'Ambiente e piani locali</p> <p>Rete VTS Vessel traffic System: - Messina, Trapani, Mazzara del Vallo, la Maddalena, Palermo (D.M. 02/10/2008, nn. 33878, 33926, 33927, 33929, 33930) - La Spezia e Savona (D.M. 28/04/2009, nn. 38119 e 38154) - Bari, Brindisi, Taranto e Genova (D.M. 10/05/2011, nn. 52983, 52998, 53001, 52004) - Trieste (D.M. 22/05/2013, n. 68616)</p> <p>Sistema di sorveglianza integrato delle piattaforme realizzato dal MATTM</p> <p>Misure di separazione di traffico esistenti nello Stretto di Messina</p> <p>Servizio Nazionale di Risposta agli Inquinamenti da Idrocarburi del MATTM, in convenzione.</p> <p>Convenzioni con la Guardia Costiera per la sorveglianza degli inquinamenti nel Mare Territoriale e con la Guardia di Finanza per la sorveglianza nella ZPE</p>
-------------------	--	--

<p>MADIT-M073</p>	<p>Registrazione aziende di acquacultura destinate ad alimentazione umana e controlli e/o divieti di sostanze ormonali, farmacologiche e disinfettanti</p>	<p>Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Dir. 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali</p> <p>Dir. 2008/56/CE MSFD</p> <p>D.lgs. 158 del 16 marzo 2006 di attuazione della Dir. 2003/74/CE</p> <p>D.lgs. 232 del 9 novembre 2007 recante modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali</p> <p>Ministero della Salute, 4 marzo 2013: linee guida applicative del D. lgs. 16 marzo 2006 n. 158 per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale ai sensi del D. lgs. 16 marzo 2006 n. 158 e s.m.i.</p>
-------------------	--	--

<p>MADIT-M076</p>	<p>Misure di campionamento e controllo di micro-organismi e agenti contaminanti – per consumo umano</p>	<p>Definizione dei limiti massimi di contaminanti che possono essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e acquacoltura destinati al consumo umano. modifica regolamento CE 401/2006 per criteri di rendimento di alcune tossine, per la citrinina e per i metodi di analisi di screening</p> <p>Disciplinati dalle seguenti normative: Reg. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari</p> <p>Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Reg. (UE) n. 15/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi</p> <p>Reg. (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e s.m.i.</p> <p>Reg. (UE) n. 519/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening</p> <p>Reg. (UE) n. 836/2012 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo</p> <p>Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
-------------------	---	---

MICIT-M055	WFD16 Miglioramento e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1907/2006 Decisione 2010/477/UE D.lgs. 152/2006</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
MICIT-M067	WFD02 WFD03 Misure per riequilibrare il rapporto agricoltura-ambiente, inclusi pesticidi	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/128/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>D.G.R. Calabria 817/2005 D.C.R. Basilicata 119/2006 D.G.R. Calabria 393/2006 D.G.R. Puglia 19/2007 D.D.G. Sicilia 53/2007 D.D.G. Sicilia 61/2007</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p> <p>Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258. (I Ciclo)</p>

MICIT-M068	WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Decisione n. 2455/2001/CE Direttiva 2006/7/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 116/2008 D.lgs. 219/2010 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 8 novembre 2010</p> <p>D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.C.R. Puglia 230/2009 Piano di Gestione delle Acque Il Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258.(I ciclo)</p>
------------	--	---

MICIT-M069	WFD04 Misure di campionamento e controllo di agenti contaminanti per le acque e per le specie marine	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Reg. (UE) 528/2012 Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2010/75/UE Direttiva 2012/33/UE Direttiva 2013/39/UE</p> <p>D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. 46/2014 D.lgs. 112/2014 D.lgs. 172/2015</p> <p>D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.C.R. Puglia 230/2009 Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258.(I ciclo)</p>
------------	--	---

<p>MICIT-M071</p>	<p>Misure operative, riferibili sia al quadro nazionale che internazionale, di diretta efficacia nella prevenzione degli inquinamenti acuti legati ad incidenti.</p>	<p>Protocollo (annesso alla Convenzione di Barcellona) per la cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da petrolio ed altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza</p> <p>Direttiva 2013/30/UE (recepita da D.lgs. 145/2015)</p> <p>DM 2 marzo 2012</p> <p>CleanSeaNet per il monitoraggio satellitare degli oil spill, fornito dall'EMSA</p> <p>CECIS Marine Pollution (Common Emergency Communication and Information System)</p> <p>Schemi di separazione del traffico e la rapportazione obbligatoria in Adriatico</p> <p>Divieto di transito nelle Bocche di Bonifacio a navi battenti bandiera nazionale con carichi pericolosi a bordo e definizione delle Bocche di Bonifacio come PSSA (Particularly sensitive sea area)</p> <p>Piano nazionale di emergenze in mare della Protezione Civile</p> <p>Piano nazionale emergenze in mare del Ministero dell'Ambiente e piani locali</p> <p>Rete VTS Vessel traffic System: - Messina, Trapani, Mazzara del Vallo, la Maddalena, Palermo (D.M. 02/10/2008, nn. 33878, 33926, 33927, 33929, 33930) - La Spezia e Savona (D.M. 28/04/2009, nn. 38119 e 38154) - Bari, Brindisi, Taranto e Genova (D.M. 10/05/2011, nn. 52983, 52998, 53001, 52004) - Trieste (D.M. 22/05/2013, n. 68616)</p> <p>Sistema di sorveglianza integrato delle piattaforme realizzato dal MATTM</p> <p>Misure di separazione di traffico esistenti nello Stretto di Messina</p> <p>Servizio Nazionale di Risposta agli Inquinamenti da Idrocarburi del MATTM, in convenzione.</p> <p>Convenzioni con la Guardia Costiera per la sorveglianza degli inquinamenti nel Mare Territoriale e con la Guardia di Finanza per la sorveglianza nella ZPE</p>
-------------------	--	--

MWEIT-M058	WFD16 Miglioramento e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1907/2006 Decisione 2010/477/UE D.lgs. 152/2006</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna</p>
MWEIT-M070	WFD02 WFD03 Misure per riequilibrare il rapporto agricoltura-ambiente, inclusi pesticidi	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/128/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>D.G.R. Calabria 817/2005 D.G.R. Umbria 2052/2005 D.C.R. Basilicata 119/2006 D.G.R. Calabria 393/2006 D.G.R. Liguria 599/2006 D.G.R. Sardegna 14-17/2006 D.G.R. Abruzzo n. 899/2007 D.G.R. Campania 120/2007 D.G.R. Campania 209/2007 Del. Ass. legislativa Emilia Romagna 96/2007 Regolamento reg. Lazio 14/2007 D.D.G. Sicilia 53/2007 D.D.G. Sicilia 61/2007 Regolamento reg. Toscana 46/2008 D.G.R. Sardegna 21-34/2013</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II dell'Appennino Centrale, trasmesso alla Commissione Europea nel Marzo 2016; adottato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015, successivamente approvato con deliberazione n. 8/2016 del 3 marzo 2016 Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e</p>

approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia

Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna
Delibera n.234 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 che approva l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino settentrionale (già adottato nel Comitato Istituzionale Integrato con delibera n. 230 del 17 dicembre 2015).

Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258. (I Ciclo)

<p>MWEIT-M071</p>	<p>WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione</p>	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Decisione n. 2455/2001/CE Direttiva 2006/7/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 116/2008 D.lgs. 219/2010 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 8 novembre 2010</p> <p>D.C.R. Toscana 25/2005 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Sardegna 14-16/2006 D.G.R. Campania 1220/2007 D.G.R. Lazio 42/2007 D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.C.R. Liguria 11/2016</p> <p>Delibera n.234 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 che approva l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino settentrionale (già adottato nel Comitato Istituzionale Integrato con delibera n. 230 del 17 dicembre 2015).</p> <p>Piano di gestione delle acque del Fiume Serchio, Delibera del Comitato Istituzionale n. 183, del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II dell'Appennino Centrale, trasmesso alla Commissione Europea nel Marzo 2016; adottato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015, successivamente approvato con deliberazione n. 8/2016 del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
-------------------	---	--

Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna

MWEIT-M072	WFD04 Misure di campionamento e controllo di agenti contaminanti per le acque e per le specie marine	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Reg. (UE) 528/2012 Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2010/75/UE Direttiva 2012/33/UE Direttiva 2013/39/UE</p> <p>D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. 46/2014 D.lgs. 112/2014 D.lgs. 172/2015</p> <p>D.C.R. Toscana 25/2005 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Sardegna 14-16/2006 D.G.R. Campania 1220/2007 D.G.R. Lazio 42/2007 D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.C.R. Liguria 11/2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II dell'Appennino Centrale, trasmesso alla Commissione Europea nel Marzo 2016; adottato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015, successivamente approvato con deliberazione n. 8/2016 del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna</p>
------------	--	---

Il Descrittore 8 risente di *gap* conoscitivi relativi alla copertura spaziale per la determinazione delle concentrazioni di contaminanti nei sedimenti e nel biota, i contaminanti emergenti e il carico dovuto alla deposizione atmosferica. Le misure esistenti sono ritenute sufficienti, fatto salvo il contributo derivante da emissioni atmosferiche, ove potrebbe rilevarsi importante l'ambito transfrontaliero e il contributo da vernici antivegetative nel contesto del trasporto e delle infrastrutture marittime, in particolare off-shore.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione a: copertura spaziale per sedimenti e biota, contaminanti emergenti e deposizione atmosferica
Misure esistenti sufficienti	Sì
Possibili nuove misure	Probabile contributo per limitare contributo emissioni atmosferiche anche transfrontaliere
Criticità	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico

Descrittore 9 – Contaminanti nei prodotti di pesca destinati al consumo umano

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 9		
I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti		
G9.1	Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).	Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).
G9.2	La frequenza dei superamenti, nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali, è tale da consentire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).	

La definizione del GES tiene conto della nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”, considerando superato il riferimento alla frequenza dei superamenti.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

La concentrazione dei contaminanti nei prodotti della pesca destinati al consumo umano viene valutata tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, ovvero i valori soglia stabiliti dal Regolamento 1881/2006 e successive modifiche. Nello specifico, il criterio utilizzato per il Descrittore 9 è quello della Nuova Decisione (DECISIONE UE 2017/848 del 17 maggio 2017), compatibile con l'indicatore 9.1 della Vecchia Decisione (Decisione 477/2010). Come già accaduto nella Valutazione Iniziale del 2012, in questa nuova valutazione le *Marine Reporting Units* (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale e Mediterraneo Occidentale. Ciascuna MRU si estende fino al limite delle acque territoriali italiane. Si propone di mantenere il GES 9.1 ed il target associato T 9.1 attualmente in vigore, mentre si propone di eliminare il GES 9.2 ed il relativo Target T 9.2 poiché nella nuova *Commission Decision 2017/848* non si fa più riferimento all'indicatore di frequenza. I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono da monitoraggi specifici effettuati per la Direttiva Strategia Marina dal CNR secondo quanto stabilito nel WP 5.1 (Decreto 11 febbraio 2015).

In generale la percentuale di copertura dei dati, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014. Nella sottoregione Mare Adriatico si evidenzia una percentuale di coperture più alta rispetto alle altre due sottoregioni.

Da un confronto con i dati elaborati nella passata Valutazione Iniziale (IA), sebbene le percentuali di copertura attuali siano inferiori rispetto alla passata valutazione, si osserva in generale un miglioramento qualitativo:

infatti non sono stati registrati superamenti per i metalli, che nella precedente IA erano stati riscontrati in tutte e tre le sottoregioni, né per gli organoclorurati, confermando la passata IA.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M056	WFD16 Miglioramento e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue industriali	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1907/2006 Decisione 2010/477/UE D.lgs. 152/2006</p> <p>Piano di Gestione del Distretto idrografico Appennino Meridionale, (approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, parere favorevole del CdM del 7 luglio 2016) Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali</p>
MADIT-M068	WFD02 WFD03 Misure per riequilibrare il rapporto agricoltura-ambiente, inclusi pesticidi	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/128/CE D.lgs. 152/2006 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>D.G.R. Umbria 2052/2005; D.P.P. Bolzano 6/2006; D.G.R. Molise 1023/2006; D.G.R. Abruzzo n. 899/2007; Del. Ass. legislativa Emilia Romagna 96/2007; Regolamento reg. Lazio 14/2007; D.G.R. Marche n. 1448/2007; D.G.R. Puglia 19/2007; Regolamento reg. Toscana 46/2008; D.G.R. Veneto 1150/2011; D.P.Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/2013; D.G.P. Trento 233/2015; D.G.R. Lombardia X/5171/2016.</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po</p>

2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 , approvato.

Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia

<p>MADIT-M069</p>	<p>WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione</p>	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Decisione n. 2455/2001/CE Direttiva 2006/7/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 116/2008 D.lgs. 219/2010 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 8 novembre 2010</p> <p>D.G.P. Bolzano 3243/2004 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Lombardia 8-2244/2006 D.G.R. Molise 1676/2006 D.C.R. Puglia 230/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.C.R. Veneto 107/2009 D.G.R. Friuli Venezia Giulia 2000/2012 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.G.R. Marche 91/2014 D.G.P. Trento 233/2015</p> <p>Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali</p> <p>Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 , approvato.</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
-------------------	---	--

MADIT-M070	WFD04 Misure di campionamento e controllo di agenti contaminanti per le acque e per le specie marine	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Reg. (UE) 528/2012 Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2010/75/UE Direttiva 2012/33/UE Direttiva 2013/39/UE</p> <p>D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. 46/2014 D.lgs. 112/2014 D.lgs. 172/2015</p> <p>D.G.P. Bolzano 3243/2004 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Lombardia 8-2244/2006 D.G.R. Molise 1676/2006 D.C.R. Puglia 230/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.C.R. Veneto 107/2009 D.G.R. Friuli Venezia Giulia 2000/2012 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.G.R. Marche 91/2014 D.G.P. Trento 233/2015</p>
------------	--	---

<p>MADIT-M074</p>	<p>Misure legate al controllo ed alla commercializzazione, etichettatura dei prodotti, legislazione e sicurezza alimentare</p>	<p>Reg. (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori</p> <p>Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006</p> <p>D.M. 27 marzo 2002, Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo</p> <p>Reg. (UE) n. 1379/2013 Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura</p> <p>Reg. di esecuzione (UE) n. 1420/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che abroga i regolamenti (CE) n. 347/96, (CE) n. 1924/2000, (CE) n. 1925/2000, (CE) n. 2508/2000, (CE) n. 2509/2000, (CE) n. 2813/2000, (CE) n. 2814/2000, (CE) n. 150/2001, (CE) n. 939/2001, (CE) n. 1813/2001, (CE) n. 2065/2001, (CE) n. 2183/2001, (CE) n. 2318/2001, (CE) n. 2493/2001, (CE) n. 2306/2002, (CE) n. 802/2006, (CE) n. 2003/2006, (CE) n. 696/2008 e (CE) n. 248/2009 in seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura</p> <p>D.lgs. n. 190 del 5 aprile 2006 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce</p>
-------------------	--	---

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare

D.M. 26/07/2007 Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare.

Reg (CE) n. 852/2004 : igiene dei prodotti alimentari e relative linee guida applicative (attuate a partire dal 31.01.2007)

Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Reg. (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Reg (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Reg (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Reg. (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

Reg. (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari

Reg. (UE) n. 589/2014 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

MADIT-M075	Misure di polizia sanitaria per prevenire, controllare e limitare la diffusione di malattie negli animali da acquacoltura	<p>Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Direttiva 2008/56/CE (MSFD)</p> <p>D.lgs. n. 148 del 4 agosto 2008 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie</p>
MADIT-M076	Misure di campionamento e controllo di micro-organismi e agenti contaminanti – per consumo umano	<p>Definizione dei limiti massimi di contaminanti che possono essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e acquacoltura destinati al consumo umano. modifica regolamento CE 401/2006 per criteri di rendimento di alcune tossine, per la citrinina e per i metodi di analisi di screening</p> <p>Disciplinati dalle seguenti normative: Reg. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari</p> <p>Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Reg. (UE) n. 15/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi</p> <p>Reg. (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e s.m.i.</p> <p>Reg. (UE) n. 519/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening</p> <p>Reg. (UE) n. 836/2012 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del</p>

		<p>Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo</p> <p>Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
MICIT-M055	WFD16 Miglioramento e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1907/2006 Decisione 2010/477/UE D.lgs. 152/2006</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>

MICIT-M067	WFD02 WFD03 Misure per riequilibrare il rapporto agricoltura-ambiente, inclusi pesticidi	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/128/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>D.G.R. Calabria 817/2005 D.C.R. Basilicata 119/2006 D.G.R. Calabria 393/2006 D.G.R. Puglia 19/2007 D.D.G. Sicilia 53/2007 D.D.G. Sicilia 61/2007</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p> <p>Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258. (I Ciclo)</p>
------------	--	--

MICIT-M068	WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Decisione n. 2455/2001/CE Direttiva 2006/7/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 116/2008 D.lgs. 219/2010 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 8 novembre 2010</p> <p>D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.C.R. Puglia 230/2009 Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258.(I ciclo)</p>
------------	--	---

MICIT-M069	WFD04 Misure di campionamento e controllo di agenti contaminanti per le acque e per le specie marine	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Reg. (UE) 528/2012 Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2010/75/UE Direttiva 2012/33/UE Direttiva 2013/39/UE</p> <p>D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. 46/2014 D.lgs. 112/2014 D.lgs. 172/2015</p> <p>D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.C.R. Puglia 230/2009 Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258.(I ciclo)</p>
MWEIT-M058	WFD16 Miglioramento e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue	<p>Direttiva 91/676/CEE Reg. (CE) 1907/2006 Decisione 2010/477/UE D.lgs. 152/2006</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna</p>

<p>MWEIT-M070</p>	<p>WFD02 WFD03 Misure per riequilibrare il rapporto agricoltura-ambiente, inclusi pesticidi</p>	<p>Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2009/128/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.M. 25/02/2016 (abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006)</p> <p>D.G.R. Calabria 817/2005 D.G.R. Umbria 2052/2005 D.C.R. Basilicata 119/2006 D.G.R. Calabria 393/2006 D.G.R. Liguria 599/2006 D.G.R. Sardegna 14-17/2006 D.G.R. Abruzzo n. 899/2007 D.G.R. Campania 120/2007 D.G.R. Campania 209/2007 Del. Ass. legislativa Emilia Romagna 96/2007 Regolamento reg. Lazio 14/2007 D.D.G. Sicilia 53/2007 D.D.G. Sicilia 61/2007 Regolamento reg. Toscana 46/2008 D.G.R. Sardegna 21-34/2013</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II dell'Appennino Centrale, trasmesso alla Commissione Europea nel Marzo 2016; adottato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015, successivamente approvato con deliberazione n. 8/2016 del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p> <p>Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna</p> <p>Delibera n.234 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 che approva l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino settentrionale (già adottato nel Comitato Istituzionale Integrato con delibera n. 230 del 17 dicembre 2015).</p>
-------------------	---	--

Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia,
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5
novembre 2015 - Serie Generale n. 258. (I Ciclo)

<p>MWEIT-M071</p>	<p>WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione</p>	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Decisione n. 2455/2001/CE Direttiva 2006/7/CE Direttiva 2008/105/CE</p> <p>D.lgs. 152/2006 D.lgs. 116/2008 D.lgs. 219/2010 D.M. 12 giugno 2003, n. 185 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 8 novembre 2010</p> <p>D.C.R. Toscana 25/2005 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Sardegna 14-16/2006 D.G.R. Campania 1220/2007 D.G.R. Lazio 42/2007 D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.C.R. Liguria 11/2016</p> <p>Delibera n.234 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 che approva l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino settentrionale (già adottato nel Comitato Istituzionale Integrato con delibera n. 230 del 17 dicembre 2015).</p> <p>Piano di gestione delle acque del Fiume Serchio, Delibera del Comitato Istituzionale n. 183, del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II dell'Appennino Centrale, trasmesso alla Commissione Europea nel Marzo 2016; adottato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015, successivamente approvato con deliberazione n. 8/2016 del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia</p>
-------------------	---	--

Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna

<p>MWEIT-M072</p>	<p>WFD04 Misure di campionamento e controllo di agenti contaminanti per le acque e per le specie marine</p>	<p>Direttiva WFD 2000/60/CE Reg. (UE) 528/2012 Reg. (CE) 1907/2006 Direttiva 2010/75/UE Direttiva 2012/33/UE Direttiva 2013/39/UE</p> <p>D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. 46/2014 D.lgs. 112/2014 D.lgs. 172/2015</p> <p>D.C.R. Toscana 25/2005 Del. Assemblea legislativa Emilia Romagna 40/2005 D.G.R. Sardegna 14-16/2006 D.G.R. Campania 1220/2007 D.G.R. Lazio 42/2007 D.G.R. Basilicata 1888/2008 Ordinanza commissariale Sicilia 333/2008 D.G.R. Calabria 394/2009 D.G.R. Umbria 1570/2009 D.G.R. Abruzzo 492/2013 D.C.R. Liguria 11/2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II dell'Appennino Centrale, trasmesso alla Commissione Europea nel Marzo 2016; adottato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015, successivamente approvato con deliberazione n. 8/2016 del 3 marzo 2016</p> <p>Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato, mediante un protocollo d'intesa e un documento comune d'intenti dell'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna</p>
-------------------	---	--

Il Descrittore 9 risente dei gap conoscitivi derivanti dalla determinazione della provenienza geografica delle specie sottoposte al monitoraggio. Le misure vengono considerate sufficienti, anche in considerazione della valutazione dello stato ambientale.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione a: distribuzione spaziale di prodotti di pesca e loro provenienza geografica (<i>Mullus</i> , <i>Merluccius</i> , crostacei, etc.)
Misure esistenti sufficienti	Sì
Possibili nuove misure	No
Criticità	Colmare gap conoscitivo

Descrittore 10 – Rifiuti marini

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 10		
Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino		
G10.1	La quantità di rifiuti marini e dei loro prodotti di degradazione presenti sul litorale, sul fondo e in colonna d’acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare, è tale da non provocare rilevanti impatti sull’ecosistema marino.	La composizione e la quantità dei rifiuti marini sul litorale, nello strato superficiale della colonna d’acqua, sul fondo marino, dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d’acqua e dei rifiuti marini ingeriti dagli animali marini sono tali da non provocare rilevanti impatti sull’ecosistema costiero e marino.

La definizione del GES tiene conto della nuova Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”, includendo il riferimento alla composizione oltre che alla quantità e facendo riferimento esplicito ai microrifiuti e ai rifiuti marini ingeriti dagli animali marini.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

Il monitoraggio dei rifiuti in mare in tutte le sue componenti è un’attività che nasce a seguito del primo ciclo della Strategia Marina nel 2012 dove non era stato possibile riportare nessun tipo di valutazione per il *gap* conoscitivo riscontrato. Oggi è possibile avere una prima base di riferimento sulla quantità dei rifiuti marini nei suoi diversi comparti ma i dati non hanno ancora una serie temporale significativa sui cui stabilire una linea di base. Ad ogni modo, come puro esercizio comparativo, al fine di inquadrare i risultati ottenuti, per i diversi elementi del Descrittore 10, rispetto al panorama regionale, si riportano per ogni Sottoregione i valori massimi, minimi e medi dei dati analizzati comparandoli alle “baseline” riportate nel documento UNEP/MAP (2016). A livello regionale l’UNEP/MAP (2016), ha approvato un documento che riporta dei valori di “baseline” per ogni elemento ma viene anche sottolineato che le informazioni esistenti sono ancora limitate per definire delle linee di base le quali dovranno essere modificate una volta acquisiti i dati dei programmi nazionali. Inoltre, valori medi su vaste aree sono difficili da armonizzare soprattutto per quanto riguarda i rifiuti spiaggiati. Probabilmente la formulazione di “baseline” dovrà tenere in considerazione specifiche condizioni locali e seguire quindi un approccio più localizzato.

Ulteriori aggiornamenti:

La Commissione europea ha stabilito che una spiaggia è pulita quando si contano 20 oggetti/100 m di spiaggia lineare. In Italia, mediamente troviamo più di 400 rifiuti ogni 100 m di spiaggia. I rifiuti più abbondanti sono oggetti che abbiamo utilizzato per massimo cinque minuti. Infatti la plastica monouso rappresenta più del 60% dei rifiuti trovati, borse per la spesa, *cotton fioc*, posate usa e getta, cannucce, bottiglie e così via. In alcune aree, anche i rifiuti spiaggiati che derivano dalle attività di pesca e acquacoltura sono molto abbondanti. Fra questi le “reste”, reti tubolari in plastica utilizzate per l’allevamento dei mitili (cozze), costituiscono un problema molto sentito soprattutto lungo le coste dell’Adriatico, il mare italiano

dove la mitilicoltura è più diffusa. In alcune regioni sono state trovate più di 100 reste ogni 100 m di spiaggia. Una resta ogni metro. Questo particolare tipo di rifiuto dell'acquacoltura è costituito di polipropilene (PP), un materiale estremamente resistente e duraturo e le "calze", o frammenti di esse, si disperdono in mare e si accumulano non solo sulle spiagge ma anche sul fondo con potenziali impatti negativi sugli ecosistemi e gli organismi marini.

I fiumi costituiscono la principale via di trasporto dei rifiuti marini in mare, i trend e i range di densità dei macrorifiuti galleggianti in alto mare, vicino la fascia costiera, e vicino la foce dei fiumi mettono in evidenza il problema dei rifiuti in mare. I dati parlano chiaro, alla foce dei fiumi c'è il maggior quantitativo di rifiuti galleggianti riscontrati, più di 1000 oggetti per km², vicino costa 10 - 600 oggetti per km², in mare aperto il numero di oggetti scende a 1 -10 per km².

Circa il 70 % dei rifiuti presenti in mare prima o poi affonda e si accumula sui fondali. Per esempio nella regione Adriatico-Ionica si registrano sul fondo del mare nella media 330 rifiuti ogni km². L'86% di questi rifiuti è plastica, il 77% è costituito da oggetti di plastica usa e getta. In profondità, gli attrezzi da pesca, persi accidentalmente o deliberatamente abbandonati hanno un impatto sugli ambienti profondi perché intrappolano gli organismi. In profondità, esistono le foreste di animali (spugne, gorgonie, coralli neri), organismi che vivono fissi al substrato con forme massive e arborescenti e sono in grado di creare strutture tridimensionali. Questi sono tra gli organismi più impattati dai rifiuti che facilmente possono impigliarsi tra le ramificazioni, romperle, creare ferite o sradicare gli organismi stessi e portare ad una progressiva degradazione dell'ambiente e impoverimento della biodiversità. Alcuni studi effettuati da ISPRA dimostrano che più del 40% degli organismi impattati dai rifiuti marini sono gli Cnidari (e.s gorgonie e i coralli).

La problematica delle microplastiche, plastiche di dimensioni veramente piccole, inferiori ai 5 mm è notevole. Le microplastiche derivano da prodotti cosmetici nei quali vengono o venivano usate come additivi oppure dalla frammentazione attraverso l'azione combinata di onde, correnti e raggi ultravioletti di macroplastica. Lungo le coste italiane si registrano valori di densità mediana i tra 50.000 a 100.000 micro-particelle per km². Le microplastiche finiscono con l'interferire con la vita degli organismi marini, creando non pochi problemi. Altri studi effettuati da ISPRA, in Mar Tirreno, hanno rivelato che più del 50% di alcuni pesci analizzati avevano ingerito microplastiche, addirittura il 70% di alcuni squali che vivono in profondità avevano ingerito plastiche.

A conferma che la problematica dei rifiuti marini sia un problema transfrontaliero, il mare non ha confini e i rifiuti marini si spostano con le correnti anche a notevoli distanze sono **i risultati ottenuti dall'analisi dei rifiuti ingeriti dalla tartaruga marina *Caretta caretta*** effettuato da ISPRA. L'ampia distribuzione geografica della specie, la presenza in differenti habitat e la caratteristica di ingerire i rifiuti marini fanno della *Caretta caretta* un buon indicatore per valutare l'impatto dei rifiuti in mare, soprattutto della plastica, sugli organismi marini. I risultati hanno messo in evidenza che su 1406 tartarughe marine analizzate 458 vive e 948 morte, il 63.03% degli esemplari di *Caretta caretta* presentava plastica ingerita e il 57.94 % degli esemplari vivi di *Caretta caretta* presentava plastica nelle feci. Nessuna grande differenza tra Atlantico (70.91%) e Mediterraneo (61.95%) per la % di plastica ingerita dalle tartarughe marine.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M077	Misura per regolarizzare l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine	Direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) recepita da D.Lgs n. 205/2010
MADIT-M078	Misura per ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui	<p>Direttiva 2000/59/CE (relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) recepita con D.lgs.n. 182/2003</p> <p>Direttiva 2015/2087/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2000/59/CE</p> <p>Direttiva 2008/98/CE recepita da D.Lgs n. 205/2010</p> <p>Direttiva 2008/99/CE (in materia di tutela penale dell'ambiente), Direttiva 2009/123/CE (che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) recepite con D.lgs. 121/2011 e L n. 68/2015;</p>
MADIT-M080	misura che definisce i rifiuti marini come rifiuti solidi urbani anche se non in maniera completamente in linea con la MSFD.	D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare art. 184.

MADIT-M081	Misura per la regolamentazione degli shopper mono uso	<p>La L. n. 116/2014 sulla commercializzazione e uso degli shopper monouso, prevede:</p> <p>1) sanzioni pecuniarie per la commercializzazione di sacchetti in plastica</p> <p>2) le caratteristiche dei sacchetti monouso (UNI EN 13432:2002)</p> <p>3) La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi</p> <p>La L. n. 116/2014 sulla commercializzazione e uso degli shopper monouso, prevede:</p> <p>1) sanzioni pecuniarie per la commercializzazione di sacchetti in plastica</p> <p>2) le caratteristiche dei sacchetti monouso (UNI EN 13432:2002)</p> <p>3) La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi</p>
MADIT-M088	Misure di sensibilizzazione e comunicazione al pubblico per incrementare la conoscenza del marine litter, favorendone la prevenzione e la progressiva riduzione	Regional Plan for the Marine Litter Management in the Mediterranean (UNEP (DEPI)/MED WG. 379/5, 28 May 2013) Art. 4, lett. c), art. 10, artt. 16 e 17.

Diversi sono gli strumenti legislativi ulteriori messi in atto per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di questo descrittore:

- i. **2018** è scattato lo stop ai sacchetti di plastica e quindi l'obbligo per supermercati e la grande distribuzione di **fornire ai consumatori sacchetti biodegradabili** da utilizzare nel reparto ortofrutti, a spese del consumatore;
- ii. **2019** è **vietata la produzione e la messa in commercio di COTTON FIOC di plastica, cioè non biodegradabili**, a partire dal primo gennaio;
- iii. **2020**, è vietata la produzione di **cosmetici contenenti microplastiche**;
- iv. **2021 Recepimento della Direttiva 2019/904/CE** che bandisce l'utilizzo di una buona parte della plastica monouso nel mercato e che stabilisce che le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030;
- v. **2021 Recepimento della Direttiva 2019/883 saranno adeguati gli impianti portuali per la raccolta e il conferimento dei rifiuti dalle navi compresi i rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.**

Dai risultati dei programmi di monitoraggio, dai progetti di ricerca che hanno messo in evidenza alcuni gap e dalle discussioni avute all'interno dei tavoli europei/regionali ed internazionali è stato ipotizzato di provare ad integrare le misure attuali messe in atto. Possibili integrazioni di misure sono:

1. Adeguamento degli impianti di depurazione per la rimozione delle microplastiche;

2. Incentivi alle industrie per realizzare cestelli delle lavatrici progettati per ridurre lo scarico delle microfibre;
3. Procedure tecnico amministrative per la gestione dei rifiuti intercettati dai fiumi.
4. Marcature delle reti da pesca e delle reste nell'ambito della maricoltura e altri attrezzi di pesca per risalire al proprietario. Possibile introduzione di attrezzi da pesca realizzati con materiali biodegradabili.

In conclusione, ancora molti sono i *gap* conoscitivi relativi ai rifiuti marini soprattutto legati all'impatto delle microplastiche e all'impatto dei rifiuti sul fondo. Le misure esistenti non sono adeguate ma è necessario, per essere in linea con le misure che si stanno adottando a livello europeo ed internazionale, integrarle. Naturalmente nel prevedere di integrare le misure già esistenti è fondamentale effettuare una analisi tecnica valutando l'impatto socioeconomico sulla fattibilità di queste nuove misure.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, in relazione a: microplastiche e rifiuti sul fondo
Misure esistenti sufficienti	No
Possibili nuove misure	<p>Sì, Adeguamento degli impianti di depurazione per la rimozione delle microplastiche.</p> <p>Incentivi alle industrie per cestelli delle lavatrici per ridurre lo scarico delle microfibre.</p> <p>Gestione dei rifiuti intercettati dai fiumi.</p> <p>Marcature delle reti da pesca e delle reste nell'ambito della maricoltura e altri attrezzi da pesca per risalire al proprietario.</p>
Criticità	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico

Descrittore 11 – Rumore sottomarino

Buono Stato Ambientale (GES) – Analisi comparativa I ciclo (2012-2018) – DM 17 ottobre 2014 rispetto al II ciclo (2018-2024) – DM 15 Febbraio 2019

	DM 17 Ottobre 2014	DM 15 Febbraio 2019
Descrittore 11		
L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino		
G11.1	I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione.	I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione.
G11.2	I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione.	I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione.

Non vi sono cambiamenti nella definizione del GES.

La valutazione dello stato ambientale nel 2018

La nuova Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell'ambito della valutazione del Descrittore 11 rispetto alla precedente Decisione. Nell'ambito della valutazione condotta nel 2012 era emersa una mancanza di dati generalizzata. Nello studio della fattibilità della valutazione era emerso che la valutazione basata sull'analisi di trend non fosse realistica per quanto riguarda il rumore subacqueo in quanto per poter ottenere trend sufficientemente apprezzabili si sarebbero dovuti raccogliere e analizzare dati acustici per almeno tre decenni. La nuova Decisione promuove un approccio più realistico e suggerisce misure e unità di misura che sono applicabili al rumore subacqueo direttamente. Dalla valutazione si evince che il target T11.1 è parzialmente raggiunto. Infatti il registro nazionale del rumore è stato costruito ed è in fase di implementazione. Al fine di renderlo operativo mancano ancora alcune specifiche tecniche e la sua implementazione informatica su sito istituzionale. Si attende inoltre il decreto che ne renda obbligatoria l'iscrizione in fase di VIA da parte dei soggetti richiedenti permessi e concessioni. Per quanto attiene al T11.2 i dati in nostro possesso non consentono ancora una definizione di *baseline*.

Misure esistenti 1a e 1b

MADIT-M085	VIA, VAS e valutazione di incidenza Ambientale	<p>Direttiva 2001/42/CE (recepita con D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.) Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto ambientale recepita con il D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/UE in corso di recepimento Direttiva Habitat 92/43/CEE</p> <p>- Direttive per l'esecuzione di valutazioni ambientali preventive obbligatorie per determinati piani/programmi (VAS) e progetti pubblici e privati suscettibili di determinare potenziali impatti sull'ambiente</p> <p>- Gli aspetti oggetto delle valutazioni, tra gli altri, riguardano la componente “rumore” emesso nelle fasi di realizzazione e/o esercizio di opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA). Tale aspetto è affrontato a piccola scala anche nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo per determinate tipologie di progetti (ad esempio, prospezione, ricerca ed estrazione idrocarburi, impianti eolici, porti di rilevanza nazionale, interventi per la difesa del mare) mentre sono le Regioni o Enti Locali delegati per altre tipologie progettuali (ad esempio recupero dei suoli dal mare, porti turistici)</p> <p>- Valutazione di incidenza ambientale per progetti localizzati, anche parzialmente, in SIC, ZSC e ZPS. Attuazione della Direttiva Habitat</p>
MADIT-M086	Linee guida relative alla valutazione degli impatti e alla limitazione del rumore sottomarino	<p>Linee guida per lo studio e la regolamentazione del rumore di origine antropica introdotto in mare e nelle acque interne (ISPRA, 2012)</p> <p>Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani (ISPRA 2012)</p> <p>- IMO Guidelines for the reduction of underwater noise from commercial shipping to address adverse impacts on marine life</p> <p>- Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in the ACCOBAMS area</p> <p>-Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas - Part I, II, III (TG Noise 2014)</p>

Il Descrittore 11 presenta *gap* conoscitivi molto elevati in relazione alla implementazione registro del rumore e alla conseguente possibilità di determinare valori soglia. Ciononostante, si può ritenere considerare le misure esistenti come probabilmente non sufficiente, ma, al contempo, la definizione di misure addizionali presenta notevoli criticità.

Tabella riassuntiva

Elemento	Descrizione
Gap conoscitivi	Sì, molto elevati in relazione a implementazione registro del rumore e determinazione valori soglia
Misure esistenti sufficienti	No
Possibili nuove misure	...
Criticità	Determinazione valori soglia

Quadro riassuntivo

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Possibili nuove misure	Criticità
D1 - Biodiversità	Sì, elevato	No	Pesca e PNRR – <i>Marine Ecosystem Restoration</i>	Accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D2 – Specie non indigene	Sì, elevato	No	Rafforzamento NFP su NIS	Gap strutturale rispetto al GES, possibile non raggiungimento del GES
D3 - Pesca	Sì, medio	No	Contrasto pesca illegale, modulazione dello sforzo di pesca di natura spazio-temporale	Impatto socio-economico, accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D4- Reti trofiche	Sì, molto elevato	No	Si veda D1/D3/D5/D6	Colmare il gap conoscitivo
D5- Eutrofizzazione	Sì, basso	Sì	Limitare contributo emissioni da trasporto marittimo	Piena implementazione depurazione (PNRR) e valutazione deposizione atmosferica
D6 – Integrità del fondo marino	Sì, elevato	No	Pesca e PNRR – <i>Marine Ecosystem Restoration</i>	Accettazione, sorveglianza
D7 – Condizioni idrografiche	Sì, molto basso	Sì	No	Possibili ulteriori impianti eolici
D8 - Contaminanti	Sì, medio	Sì	Limitare contributo emissioni atmosferiche	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D9 – Contaminanti nel seafood	Sì, medio	Sì	...	Colmare gap conoscitivo
D10 – Rifiuti marini	Sì, medio	No	rimozione microplastiche da depurazione e scarichi domestici, rifiuti fiumi, marcatura reti e reste da maricoltura	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D11 – Rumore sottomarino	Sì, molto elevato	No	...	Colmare il gap conoscitivo